



## MULTI-AXXION

Un Fondo di investimento con patrimonio autonomo costituito come fondo a ombrello (*Fonds commun de placement à compartiments multiples*) ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo

### **Prospetto informativo comprensivo di Regolamento di gestione**

Versione: Ottobre 2013

## INDICE

Gestione	3
Il Fondo	7
Gestione del Fondo	7
La banca depositaria	7
Amministrazione centrale / Agente di trasferimento e registrazione	7
Posizione giuridica dei titolari di quote	7
Politica e i limiti d'investimento	8
Gestori del portafoglio	9
Il consulente agli investimenti	10
Quote	11
Emissione di quote	11
Calcolo del valore per quota	11
Riscatto e conversione di quote	12
Informazioni generali sull'emissione e il riscatto di quote	12
Distribuzioni di dividendi e altri pagamenti	12
Esercizio, rendicontazione e moneta del Fondo	13
Pubblicazioni e partner di riferimento	13
Costi	14
Tassazione del patrimonio del Fondo e dei ricavi	14
Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio	15
Gestione del rischio	22
Regolamento di gestione	23
Allegati al Prospetto informativo	48
MULTI-AXXION – IM-PULS 1	48
MULTI-AXXION – InCapital Taurus	55
MULTI-AXXION – RCS Universal	62
MULTI-AXXION – ABSOLUTE RETURN	71
MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM	78
MULTI-AXXION – PLATINUM	85
MULTI-AXXION – RDB UNIVERSAL	91
MULTI-AXXION – KAIROS	99
Informazioni per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania	105

## PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto informativo è valido solo se abbinato all'ultima relazione annuale del fondo e, qualora la data di tale relazione annuale risalga a più di otto mesi prima, il Prospetto è valido solo se abbinato anche una relazione semestrale più recente. Entrambe le relazioni sono parte integrante del Prospetto informativo.

Il Prospetto informativo, con il Regolamento di gestione nella sua versione più aggiornata, e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso la società di gestione nonché tutti gli agenti di pagamento.

Nessuno è autorizzato a rifarsi a dati non contenuti nel Prospetto informativo o in altri documenti, accessibili al pubblico e al quale il Prospetto informativo si riferisce.

### Gestione

Axxion S.A.

15, rue de Flaxweiler  
L – 6776 Grevenmacher

Capitale sociale al 31 dicembre 2012: EUR 3.429.602,-

### Consiglio di amministrazione

Presidente  
Martin Stürner  
Membro della Presidenza  
PEH Wertpapier AG, Oberursel

Uwe Kristen  
Direttore  
PEH Wertpapier AG, Oberursel

Thomas Amend  
Socio e Amministratore  
fo.con S.A., Grevenmacher

### Direzione

Thomas Amend  
Socio e Amministratore  
fo.con S.A., Grevenmacher

Pierre Girardet  
Membro della Direzione  
Axxion S.A., Grevenmacher

### Revisore dei conti

PricewaterhouseCoopers Société coopérative  
Società di revisione contabile  
400 route d'Esch  
L-1014 Lussemburgo

**Banca Depositaria**

Banque de Luxembourg S.A.  
14, Boulevard Royal  
L-2449 Lussemburgo

**Amministrazione centrale /  
Agente di trasferimento e regi-  
strazione**

navAXX S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
L – 6776 Grevenmacher

**Gestori dei portafogli**

**Per i comparti ABSOLUTE RETURN e ÄQUINOKTIUM**

PEH Wertpapier AG  
Adenauerallee 2  
D-61440 Oberursel

**Per il comparto RCS UNIVERSAL**

Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 Francoforte sul Meno

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG  
Prinzregentenufer 7  
D-90489 Norimberga

Schroder & Co Limited, filiale di Francoforte  
Schroders Private Bank  
Taunustor 2 (Japan Center)  
D-60311 Francoforte sul Meno

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 Zurigo

**Per il comparto RDB UNIVERSAL**

Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 Francoforte sul Meno

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 Zurigo

**Consulenti agli investimenti**

**Per i comparti InCapital Taurus e KAIROS**

InCapital GmbH  
Medererstr. 1  
D-85051 Ingolstadt

**Comitato per gli investimenti per il comparto RCS UNIVERSAL**

Wolf Hartmut Adler  
Hayo Willms  
Georg Groscurth  
Christian Windolph

**Consulenti agli investimenti**

**Per il comparto IM-PULS 1**

PEH Wertpapier AG  
Adenauerallee 2  
D-61440 Oberursel

**Agenti di pagamento**

**Granducato di Lussemburgo**

Banque de Luxembourg S.A.  
14, Boulevard Royal  
L-2449 Lussemburgo

**Italia**

**Per il comparto ÄQUINOKTIUM:**

IW Bank S.P.A.  
Via Cavriana n. 20,  
I-20134 Milano

**Agente informativo**

**Repubblica federale di Germania**

Fondsinform GmbH  
Rudi-Schillings-Str. 9  
D-54296 Trier

**Agenti di vendita**

**Per i comparti IM-PULS 1, PLATINUM, ABSOLUTE RETURN**

PEH Wertpapier AG  
Adenauerallee 2  
D-61440 Oberursel

**Per il comparto InCapital Taurus**

InCapital GmbH  
Medererstr. 1  
D-85051 Ingolstadt

TREND Vermögensberatungs GmbH  
Derbystr.11  
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm

**Per il comparto KAIROS**

InCapital GmbH  
Medererstr. 1  
D-85051 Ingolstadt

## Il Fondo

Il fondo "MULTI-AXXION" descritto nel presente Prospetto informativo è un fondo di investimento di diritto lussemburghese costituito come fondo a ombrello o multicomparto (che prevede la possibilità di costituire diversi comparti) sotto forma di *fonds communs de placement à compartiments multiples* per l'investimento in titoli e altri valori patrimoniali. Il Fondo è stato costituito ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

## Gestione del Fondo

Il Fondo è gestito da Axxion S.A. La società di gestione è stata fondata il 17 maggio 2001 come società anonima ai sensi del diritto lussemburghese con durata indeterminata. La sede legale della società si trova a Munsbach, Lussemburgo. Lo statuto della società di gestione è stato pubblicato nel "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" il 15 giugno 2001 e depositato presso il Registro delle Imprese del Tribunale distrettuale del Lussemburgo, nel quale la stessa società di gestione risulta iscritta con il numero di registro B-82112. L'ultima modifica dello statuto è entrata in vigore il 1° aprile 2013. La nota di avvenuto deposito dello statuto modificato presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel "Mémorial" il 18 aprile 2013.

Lo scopo della società di gestione consiste nella costituzione e nella gestione di organismi d'investimento collettivo ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo.

Oltre ai fondi descritti in questo Prospetto informativo la società di gestione gestisce anche altri fondi. Un elenco dei nomi di questi fondi è disponibile su richiesta presso la società di gestione.

## La banca depositaria

La banca depositaria custodisce i valori patrimoniali di tutti i comparti. La Banque de Luxembourg, una società anonima di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, è stata nominata banca depositaria. La stessa è autorizzata a effettuare tutte le operazioni bancarie in Lussemburgo.

## Amministrazione centrale / Agente di trasferimento e registrazione

La funzione di amministrazione centrale, che comprende la tenuta contabile del Fondo e quella di Agente di trasferimento e registrazione, è stata affidata a navAXX S.A., una società anonima di diritto lussemburghese.

## Posizione giuridica dei titolari di quote

Il patrimonio dei singoli comparti viene investito collettivamente per conto degli investitori ("titolari di quote"), in ottemperanza del principio della diversificazione del rischio, in titoli e in altri valori patrimoniali ammissibili. Il capitale messo a disposizione e i valori patrimoniali con esso acquistati vanno a costituire il patrimonio dei singoli comparti, il quale viene tenuto separato dal patrimonio proprio della società di gestione.

I titolari di quote partecipano al patrimonio dei singoli comparti come comproprietari in proporzione all'ammontare delle proprie quote. I loro diritti sono rappresentati da certificati di quote al portatore o nominali. Non vengono emessi certificati singoli.

Ogni comparto si considera, nel rapporto reciproco tra i titolari di quote, quale fondo d'investimento indipendente. I diritti e gli obblighi dei titolari di quote di un comparto sono separati da quelli dei titolari di quote di altri comparti. Tutti gli impegni e le passività di un comparto si considerano vincolanti esclusivamente per il comparto stesso.

La Società di gestione rende noto ai sottoscrittori che possono rivendicare la totalità dei loro diritti di investitori direttamente nei confronti dell'OIC(VM) soltanto se risultano iscritti a proprio nome nel registro dei titolari di quote dell'OIC(VM) interessato. Qualora un investitore abbia sottoscritto quote di un OIC(VM) tramite un agente intermediario che effettui l'investimento a proprio nome ma per conto dell'investitore stesso, non si garantisce a quest'ultimo di poter far valere tutti i diritti di investitore direttamente nei confronti dell'OIC(VM) interessato. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi in merito ai propri diritti.

## Politica e i limiti d'investimento

Lo scopo della politica di investimento è l'aumento costante di valore dei mezzi di investimento apportati dai clienti.

A questo scopo, la società di gestione intende proporre ai sottoscrittori una selezione di comparti che investono il proprio patrimonio in ottemperanza al principio della diversificazione del rischio ai sensi di quanto disposto nella parte I della Legge del 2010 e ai principi e limiti di seguito descritti in materia di politica di investimento. I comparti si possono differenziare in particolare non solo in base alla regione in cui investono, al tipo di strumenti di investimento che devono acquistare, alla valuta in cui sono emessi o alla durata.

Il Regolamento di gestione predispone regole uniformi valide per tutti i comparti. Nei rispettivi allegati al Prospetto informativo si riportano le disposizioni riguardanti esclusivamente i singoli comparti, le caratteristiche della specifica politica di investimento e delle spese del rispettivo comparto.

Attualmente vengono offerte quote dei seguenti comparti:

### **MULTI-AXXION – IM-PULS 1**

(di seguito indicato come "IM-PULS 1")

### **MULTI-AXXION – InCapital Taurus**

(di seguito indicato come "InCapital Taurus")

### **MULTI-AXXION – RCS UNIVERSAL**

(di seguito indicato come "RCS UNIVERSAL")

### **MULTI-AXXION – ABSOLUTE RETURN**

(di seguito indicato come "ABSOLUTE RETURN")

### **MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM**

(di seguito indicato come "ÄQUINOKTIUM")

### **MULTI-AXXION – PLATINUM**

(di seguito indicato come "PLATINUM")

#### **MULTI-AXXION – RDB UNIVERSAL**

(di seguito indicato come "RDB UNIVERSAL")

#### **MULTI-AXXION – KAIROS**

(di seguito indicato come "KAIROS")

Nel caso in cui venissero aggiunti altri comparti, il Prospetto informativo sarà integrato di conseguenza.

### **Gestori del portafoglio**

La società di gestione ha affidato a PEH Wertpapier AG (il "Gestore del portafoglio") l'esecuzione delle operazioni giornaliere relative alla gestione patrimoniale dei comparti **ABSOLUTE RETURN e ÄQUINOKTIUM** sotto la sorveglianza, la responsabilità e il controllo della società di gestione stessa, nonché lo svolgimento di altri servizi correlati. Il gestore dell'investimento è autorizzato ad agire per conto della società di gestione e a selezionare mediatori e agenti per l'esecuzione delle transazioni relative ai valori patrimoniali del Fondo.

La PEH Wertpapier AG, Oberursel, è stata costituita nel 1989 e viene considerata una delle maggiori società di gestione patrimoniale indipendenti dalle banche. La società offre servizi nel campo della gestione del portafoglio finanziario per fondi di investimento innovativi, che attualmente ammontano a più di 20.

La società di gestione ha affidato a Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Diem Client Partner e Schroder & Co Limited, filiale di Francoforte (i "Gestori dell'investimento") l'esecuzione delle operazioni giornaliere relative alla gestione patrimoniale del comparto **RCS UNIVERSAL**, sotto la sorveglianza, la responsabilità e il controllo della società di gestione stessa, nonché lo svolgimento di altri servizi correlati. Ogni gestore dell'investimento è autorizzato ad agire per conto della società di gestione e a selezionare mediatori e agenti per l'esecuzione delle transazioni relative ai valori patrimoniali del Fondo.

Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Francoforte sul Meno, è stata fondata nel 2002 e offre servizi nel campo della gestione del portafoglio finanziario per clienti privati e istituzionali.

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse ha la sede centrale a Würzburg. La fondazione della Banca risale al 1774, pertanto è il più antico istituto di credito della Baviera. Fin dalla sua fondazione la Banca è di proprietà esclusiva delle famiglie nobiliari Castell-Rüdenhausen e Castell-Castell. Questa banca privata indipendente cura principalmente una clientela commerciale di medie dimensioni e una clientela privata facoltosa; dal 1986 è fortemente orientata verso l'attività di investimento patrimoniale, guidata dalla centrale di Norimberga, responsabile di questo tipo d'investimento.

Schroder & Co Ltd. di Francoforte è una filiale per l'Europa continentale di Schroder & Co Ltd., Londra. Schroders plc è una delle maggiori società indipendenti di gestione patrimoniale mondiali e vanta un'esperienza di più di due secoli negli investimenti. Tra i clienti si annoverano famiglie industriali rinomate, investitori privati, aziende di medie dimensioni, investitori istituzionali, casse pensioni e fondazioni di tutto il mondo.

Schroders plc è quotata nella Borsa di Londra dal 1959 e fa parte delle 100 aziende più importanti del London Stock Exchange. La maggioranza del capitale di Schroders è ancora oggi di proprietà della famiglia.

La società di gestione ha affidato a Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH e a Diem Client Partner AG quali Gestori dell'investimento l'esecuzione delle operazioni giornaliere relative alla gestione patrimoniale del comparto segmentato **RDB UNIVERSAL**, sotto la sorveglianza, la responsabilità e il controllo della società di gestione stessa, nonché lo svolgimento di altri servizi correlati. Il gestore dell'investimento è autorizzato ad agire per conto della società di gestione e a selezionare mediatori e agenti per l'esecuzione delle transazioni sui valori patrimoniali del Fondo.

Il gestore del portafoglio dispone di un'autorizzazione per la gestione del patrimonio ed è soggetto ad apposita vigilanza. Tra i compiti del gestore del portafoglio rientrano in particolare l'implementazione giornaliera della politica d'investimento del rispettivo comparto e la gestione delle operazioni giornaliere relative alla gestione patrimoniale, sotto la sorveglianza, la responsabilità e il controllo della società di gestione. Nello svolgimento dei propri compiti, il gestore del portafoglio tiene conto dei criteri della politica d'investimento del rispettivo comparto descritti nell'Allegato del rispettivo comparto e in questo Prospetto informativo. Il gestore del portafoglio è autorizzato a selezionare mediatori e agenti per l'esecuzione delle operazioni relative ai valori patrimoniali del rispettivo comparto. La decisione di investimento e il conferimento di ordini spettano al gestore del portafoglio. Previo accordo con la società di gestione, il gestore del portafoglio può affidare a proprie spese tutti o parte dei propri compiti a terzi e/o ricorrere a consulenti. In questo caso il Prospetto informativo sarà opportunamente adeguato. Le commissioni per mediatori, di transazione e altri costi operativi sostenuti per l'acquisto e la vendita di valori patrimoniali sono a carico del rispettivo comparto.

Il gestore del portafoglio non è autorizzato alla riscossione di denaro.

## Il consulente agli investimenti

La società di gestione ha affidato la funzione di consulente agli investimenti a InCapital GmbH per i comparti **InCapital Taurus** e **KAIROS** e a PEH Wertpapier AG per il comparto IM-PULS 1, mentre per il comparto **RCS UNIVERSAL** ha incaricato una commissione per gli investimenti di fornirle tutte le raccomandazioni di investimento per il patrimonio del comparto necessarie a conseguire gli obiettivi della politica d'investimento, in conformità della politica d'investimento di cui al rispettivo allegato a ogni comparto e al Prospetto informativo.

Il compito del consulente agli investimenti, ovvero della commissione per gli investimenti, è in particolare quello di osservare i mercati finanziari, analizzare il patrimonio del rispettivo comparto e fornire raccomandazioni di investimento alla società di gestione in aderenza ai criteri della politica d'investimento e ai limiti d'investimento del rispettivo comparto.

Il consulente agli investimenti o la commissione per gli investimenti ha una funzione esclusivamente di consulenza e non prende decisioni autonome in materia di investimento; la società di gestione non è infatti vincolata a seguire i consigli forniti dal consulente o dalla commissione per gli investimenti.

La società di gestione si occupa dell'amministrazione quotidiana del patrimonio del Fondo. Tutte le decisioni di investimento vengono quindi prese dalla società di gestione.

Il consulente agli investimenti può, previo consenso della società di gestione, ricorrere alla consulenza di terzi a proprie spese.

## Quote

Per quote ("quote del Fondo" o "quote") s'intendono le quote del rispettivo comparto. I diritti e gli obblighi dei titolari di quote di un comparto sono separati da quelli dei titolari di quote di altri comparti. Tutti gli impegni e le passività di un comparto si considerano vincolanti esclusivamente per il comparto stesso. La società di gestione può costituire categorie di quote. Le sottoscrizioni di tutte le categorie di quote di un comparto sono investite cumulativamente conformemente alla politica d'investimento. Il valore netto di inventario viene calcolato separatamente per ogni categoria di quote. Le varie caratteristiche di ogni categoria di quote sono descritte nel rispettivo Allegato.

## Emissione di quote

L'emissione di quote del Fondo avviene al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle imposte di bollo e degli altri oneri applicati nel paese in cui vengono emesse le quote.

La società di gestione è autorizzata a emettere correntemente nuove quote e si riserva comunque il diritto di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l'emissione di quote secondo le disposizioni del Regolamento di gestione pubblicato in seguito; i pagamenti già versati saranno in tal caso immediatamente restituiti. La società di gestione può offrire per singoli comparti l'acquisto periodico di quote nel quadro di piani di risparmio per la creazione sistematica del patrimonio.

Le quote possono essere acquistate presso l'agente di trasferimento e registrazione oppure, se del caso, tramite il rispettivo depositario dell'investitore o gli agenti di vendita. Gli agenti di vendita non sono autorizzati alla riscossione di denaro.

Nel caso di piani di risparmio, fino a un massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti concordati per il primo anno è destinato alla copertura delle spese.

Ulteriori dettagli relativi all'emissione di quote sono riferiti nel Regolamento di gestione, in particolare all'articolo 5, nonché nell'Allegato del rispettivo comparto.

## Calcolo del valore per quota

Ai fini del calcolo del valore per quota si determina il patrimonio di ciascun comparto al netto delle passività del comparto medesimo ("patrimonio netto del comparto") in ogni giorno di valutazione, ai sensi delle disposizioni del Regolamento di gestione e dell'allegato al rispettivo comparto, che viene poi suddiviso per il numero delle quote circolanti.

Il calcolo del prezzo di emissione avviene a titolo esemplificativo secondo lo schema seguente:

Patrimonio netto del comparto	EUR	10.000.000,-
: numero delle quote in circolazione al giorno di riferimento		100.000
<hr/>		
Valore per quota	EUR	100,-
+ commissione di emissione (p.es. 5%)	EUR	5,-
<hr/>		
Prezzo di emissione	EUR	105,-

Ulteriori dettagli relativi al calcolo del valore per quota sono riferiti nel Regolamento di gestione, in particolare all'articolo 7, nonché nell'Allegato del rispettivo comparto.

### **Riscatto e conversione di quote**

In qualsiasi momento, i titolari di quote possono richiedere tramite l'agente di trasferimento e registrazione, i rispettivi depositari (se del caso) o uno degli agenti di vendita il riscatto oppure, salvo diversa disposizione nel corrispondente allegato, la conversione delle proprie quote al valore per quota, al netto di una eventuale commissione di riscatto ("Prezzo di riscatto").

In caso di ordini di riscatto cospicui, superiori al 10% del patrimonio netto del comparto corrispondente, la società di gestione si riserva il diritto di ritirare le quote al prezzo di riscatto calcolato solo dopo aver ceduto senza ritardi i corrispondenti valori patrimoniali, sempre e comunque tutelando gli interessi dei titolari di quote.

Ulteriori dettagli relativi al riscatto e alla conversione di quote sono riferiti nel Regolamento di gestione, in particolare all'articolo 9, nonché nell'allegato del rispettivo comparto.

### **Informazioni generali sull'emissione e il riscatto di quote**

**La società di gestione non consente pratiche del tipo "market timing" o "late trading", ossia, ad esempio, lo sfruttamento illegale di differenze di prezzo in zone con fusi orari diversi ("market timing") o l'accettazione di un ordine dopo la scadenza dei termini stabiliti nel rispettivo giorno di valutazione, e la sua esecuzione al prezzo vigente in tale giorno sulla base del valore di inventario netto ("late trading"). Se dovesse sussistere un sospetto in relazione a tali pratiche, la società di gestione prenderà i provvedimenti necessari al fine di proteggere gli investitori da eventuali conseguenze negative. Di conseguenza le emissioni, i riscatti e le conversioni di quote di ogni comparto avvengono in linea di massima unicamente a valori di inventario netti sconosciuti.**

**La società di gestione e la banca depositaria si attengono alla legislazione lussemburghese ed europea in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (in particolare la legge lussemburghese del 19 febbraio 1973 nella sua versione attuale), alla legge 5 aprile 1993 nella sua versione attuale, alla legge 12 novembre 2004 nonché a tutte le circolari dell'autorità di vigilanza lussemburghese.**

### **Distribuzioni di dividendi e altri pagamenti**

L'impiego dei proventi viene stabilito per ogni comparto secondo le disposizioni dell'Allegato del rispettivo comparto. Secondo le disposizioni della società di gestione e come disposto in articolo 11 del Regolamento di gestione, oltre ai proventi netti ordinari possono essere distribuiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche gli utili di capitale realizzati, i ricavi dalla vendita di diritti di opzione e/o altri proventi di natura non ricorrente al netto delle perdite di capitale realizzate, nonché altri attivi, purché a seguito della distribuzione il patrimonio netto del Fondo non scenda al di sotto della soglia minima stabilita in articolo 1 comma 2 del Regolamento di gestione.

Anche se nel rispettivo Allegato è prevista la distribuzione dei proventi, la società di gestione può comunque emanare una delibera speciale di deroga finalizzata alla capitalizzazione dei proventi.

Ogni eventuale distribuzione di proventi relativi alle quote del Fondo viene effettuata tramite gli agenti di pagamento o la banca depositaria. Lo stesso dicasi per altri eventuali pagamenti ai titolari di quote.

### Esercizio, rendicontazione e moneta del Fondo

L'esercizio del Fondo inizia di regola il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il primo esercizio è terminato il 31 dicembre 2001

La prima relazione annuale certificata viene preparata al 31 dicembre 2011 mentre la prima relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2003.

La moneta del Fondo è l'euro. La moneta del comparto è indicata rispettivamente nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo.

### Pubblicazioni e partner di riferimento

I prezzi di emissione e di riscatto vigenti dei singoli comparti, unitamente a tutte le altre informazioni destinate ai titolari di quote, possono essere richiesti in ogni momento presso le sedi della società di gestione, della banca depositaria nonché presso gli agenti di pagamento, informativi e di vendita.

Qui sono inoltre disponibili a titolo gratuito il Prospetto informativo comprensivo di Regolamento di gestione e allegati nella versione rispettivamente più aggiornata, nonché le relazioni annuali e semestrali; in queste sedi è inoltre possibile prendere visione dei contratti di banca depositaria e amministrazione centrale, gestore del portafoglio, consulente agli investimenti, e di agente di vendita, agente di pagamento nonché dello statuto della società di gestione. Le informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*) possono essere scaricate dalla pagina Internet ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)). La società di gestione o gli agenti di vendita possono rendere disponibile su richiesta una versione cartacea di tali documenti.

I prezzi di emissione e di riscatto vigenti, laddove previsto per legge e disposto in tal senso dalla società di gestione, vengono pubblicati rispettivamente in almeno un quotidiano sovranazionale nei paesi dove le quote sono distribuite al pubblico. Lo stesso dicasi per eventuali altre informazioni, in particolare le comunicazioni obbligatorie ai titolari di quote.

La società di gestione può stabilire che il prezzo di emissione e di riscatto sia pubblicato unicamente sul sito Internet ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)).

I prezzi di emissione e di riscatto aggiornati sono pubblicati sul sito Internet [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu). Qui è possibile ottenere anche il Prospetto informativo aggiornato, le Informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*), le relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Laddove disponibile, la performance di ciascun comparto relativa agli ultimi dieci anni è riportata nelle Informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*).

I reclami dei sottoscrittori possono essere inoltrati alla società di gestione, alla banca depositaria e a tutti gli agenti di pagamento o di vendita. La società di gestione dispone di procedure per l'elaborazione corretta e rapida di eventuali reclami dei sottoscrittori.

## Costi

Per la gestione del Fondo e dei suoi comparti, la società di gestione riceve un compenso a carico del patrimonio del comparto corrispondente, il cui ammontare viene stabilito e indicato nell'Allegato del rispettivo comparto. Nel caso in cui vengano richieste delle consulenze riguardo agli investimenti da parte della società di gestione, le spese relative vanno dedotte dal compenso della società stessa. La banca depositaria e amministrazione centrale riceve un compenso, il cui ammontare viene stabilito nell'Allegato del rispettivo comparto. I compensi di cui sopra vengono calcolati e pagati ai sensi delle disposizioni di cui in Allegato del rispettivo comparto.

La società di gestione ovvero la banca depositaria e amministrazione centrale hanno diritto, oltre al prelievo delle spese relative all'acquisto e alla cessione di attività dal patrimonio del comparto considerato, anche al rimborso di altre spese, indicate nell'Allegato del rispettivo comparto. Le spese suddette vengono citate nella relazione annuale.

Le spese di costituzione del Fondo vengono interamente ammortizzate entro i primi cinque anni dalla fondazione. Se successivamente alla costituzione del Fondo vengono istituiti altri comparti, le spese di costituzione non ancora interamente ammortizzate possono essere addebitate proporzionalmente ai nuovi comparti; i comparti aggiuntivi sostengono anche le proprie specifiche spese di lancio. Anche queste spese possono essere ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni dalla data di lancio.

## Tassazione del patrimonio del Fondo e dei ricavi

Il patrimonio del Fondo è soggetto, nel Granducato del Lussemburgo, a un'imposta ("taxe d'abonnement") pari allo 0,05% annuo, esigibile trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo dichiarato alla fine di ogni trimestre. Se un comparto o una categoria di quote è riservata a investitori istituzionali, al patrimonio netto di questo comparto ovvero di questa categoria di quote si applica una "taxe d'abonnement" annuale ridotta pari allo 0,01%.

Gli introiti del comparto possono essere soggetti a imposte alla fonte nei paesi dove è investito il patrimonio del comparto stesso. In simili casi né la banca depositaria né la società di gestione sono tenute alla richiesta di attestati fiscali.

Si consiglia agli interessati di informarsi e, se necessario, farsi consigliare circa le leggi e i regolamenti in vigore per l'acquisto, il possesso e il riscatto di quote.

A decorrere dal 1° luglio 2005 è entrata in vigore la direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio che prevede, in linea generale, uno scambio di informazioni relative ai redditi da risparmio di cittadini di Paesi non appartenenti all'UE (persone fisiche).

### Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio

Il Lussemburgo **in linea di principio non** partecipa a questo scambio di informazioni, ma applica un'imposta alla fonte sul reddito da risparmio di cittadini dell'UE (pari al 35%), se le quote del Fondo sono conservate in un deposito presso una banca lussemburghese e il cittadino dell'UE **non ha espressamente** dato il suo consenso allo scambio di informazioni. Per evitare l'imposta alla fonte (delega allo scambio di informazioni), l'interessato dovrebbe rivolgersi a un consulente.

La società di gestione, tenendo conto del principio di ripartizione del rischio nell'ambito dei limiti dell'investimento previsti dall'articolo 4, numero 16, comma f del Regolamento di gestione, è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio netto del comparto considerato in titoli di uno stesso emittente.

Le quote del Fondo sono titoli i cui prezzi sono determinati dalle oscillazioni di corso dei valori patrimoniali presenti nel comparto. Perciò, in linea di principio, non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi della politica d'investimento.

Gli investimenti in titoli non offrono soltanto la possibilità di un aumento di valore del capitale investito, bensì comportano anche dei rischi considerevoli.

I rischi illustrati qui di seguito sono i rischi generali di un investimento in fondi. Essi possono essere più o meno accentuati a seconda del focus degli investimenti dei singoli comparti. I rischi delle quote acquistate da un investitore sono strettamente legati ai rischi dei valori patrimoniali detenuti nel Fondo, e/o alla sua strategia d'investimento specifica.

La concentrazione in determinati settori può esporre l'investimento del patrimonio di un comparto a fluttuazioni dei corsi superiori rispetto all'andamento generale delle borse, aumentando così il rischio di investimento come conseguenza di fattori politici ed economici di un paese nonché della situazione economica mondiale e della domanda di risorse.

I potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi che può comportare un investimento in un fondo e farsi assistere dal proprio consulente personale. Si consiglia agli investitori di informarsi regolarmente presso il proprio consulente riguardo all'andamento del Fondo e dei suoi comparti.

**In linea di massima non è possibile garantire in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento. Ogni potenziale investitore deve valutare bene per proprio conto se la sua situazione personale permetta o meno la sottoscrizione di quote.**

**Di seguito sono riportati i potenziali rischi dei quali l'investitore deve essere particolarmente consapevole e informato.**

**Rischi associati alle quote di un fondo d'investimento**

Il valore per quota di un fondo risente in particolare delle variazioni dei corsi dei valori dei beni patrimoniali detenuti in esso, oltre che degli interessi, dei dividendi e di altri ricavi nonché delle spese; pertanto può aumentare come pure diminuire.

All'atto della vendita delle proprie quote, il titolare realizza quindi un guadagno solo se l'aumento di valore supera la commissione di emissione pagata al momento dell'acquisto, al netto della commissione di riscatto. Solo nel caso di investimenti di breve durata, la commissione di emissione può far sì che la performance per l'investitore sia ridotta o che si subiscano addirittura delle perdite. Qualora l'investitore ceda quote del fondo in un momento nel quale i corsi dei titoli che si trovano nel fondo hanno subito una flessione rispetto al momento del suo acquisto delle quote, può non recuperare o recuperare solo in parte il denaro investito nel fondo. Il rischio dell'investitore tuttavia è limitato alla somma investita. Non esiste alcun obbligo di versamento suppletivo rispetto al denaro investito dal sottoscrittore.

**Rischi associati ai fondi target**

I fondi target sono veicoli d'investimento consentiti per legge che possono essere acquistati dal Fondo. Il valore per quota di un fondo target risente in particolare delle variazioni dei corsi dei valori dei beni patrimoniali detenuti in esso, oltre che degli interessi, dei dividendi, di altri ricavi e delle spese; pertanto può aumentare come pure diminuire. Il valore delle quote dei fondi target può essere influenzato da provvedimenti di controllo dei cambi, normative fiscali (compresa l'imposizione di ritenute alla fonte) e altre condizioni generali economiche o politiche, o cambiamenti nei paesi nei quali il fondo target è investito o domiciliato.

L'investimento del patrimonio del Fondo in quote di fondi target è associato al rischio di restrizioni sul riscatto delle quote, per cui tali investimenti possono eventualmente essere meno liquidi rispetto ad altri investimenti patrimoniali. Se i fondi target sono comparti di un fondo multicomparto, l'acquisto delle loro quote è associato a un rischio aggiuntivo qualora il fondo multicomparto risponda collettivamente verso terzi delle passività di ogni comparto.

L'investimento in fondi target può comportare indirettamente una doppia imposizione di spese (ad esempio commissione di gestione, commissione di performance, commissioni della banca depositaria e commissione di gestione degli investimenti) per il patrimonio del rispettivo comparto indipendentemente dal fatto che il comparto e il fondo target siano gestiti da una stessa società di gestione.

**Rischio generale di mercato**

L'andamento dei corsi o dei mercati di prodotti finanziari dipende in misura particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta sono condizionati dalla situazione dell'economia globale e dalle generali condizioni economiche e politiche dei rispettivi paesi. Sull'andamento generale dei corsi possono influire anche fattori irrazionali quali l'umore, le opinioni e le voci in circolazione.

## **Rischi associati alle azioni e a titoli assimilabili ad azioni**

Il profilo di rischio di azioni e titoli assimilabili ad azioni quale forma di investimento è caratterizzato dalla forte influenza sulla determinazione dei prezzi di fattori che non è possibile calcolare razionalmente. Oltre al rischio imprenditoriale e al rischio di variazione dei corsi, svolge un ruolo importante anche la "psicologia degli operatori di mercato".

### *Rischio imprenditoriale*

Il rischio imprenditoriale espone il Fondo e/o l'investitore al pericolo che l'andamento dell'investimento sia diverso da quello originariamente previsto. L'investitore inoltre non può contare sulla certezza di recuperare il capitale investito. In casi estremi, ovvero nel caso di insolvenza dell'azienda, un investimento in azioni o in titoli ad esse assimilabili può portare alla perdita del capitale investito.

### *Rischio di variazione dei corsi*

I corsi delle azioni e di titoli assimilabili ad azioni sono soggetti a fluttuazioni imprevedibili. Movimenti al rialzo e al ribasso di breve, media e lunga durata possono alternarsi senza che sia possibile identificare una connessione ben definita per la durata di ogni fase.

Nel lungo termine i movimenti dei corsi sono determinati dalla situazione dei ricavi delle aziende, che a loro volta possono essere influenzati dall'andamento generale dell'economia e del quadro delle condizioni politiche. Nel medio termine si sovrappongono gli effetti della politica economica, valutaria e monetaria. Nel breve termine, eventi temporanei, ad esempio lotte sindacali o crisi internazionali, possono influire sull'umore dei mercati e di conseguenza sull'andamento dei corsi azionari.

### *Psicologia degli operatori di mercato*

Il rialzo o il ribasso dei corsi nel mercato azionario, e/o di una singola azione, dipendono dalla valutazione degli operatori di mercato e quindi dal modo in cui essi investono. Oltre che da fattori obiettivi e considerazioni razionali, la decisione di acquistare o vendere titoli è influenzata anche da opinioni irrazionali e stimoli psicologici di massa. Il corso delle azioni rispecchia quindi in parte anche le speranze e i timori, le supposizioni e gli umori di acquirenti e venditori. La Borsa è da questo punto di vista un mercato basato sulle previsioni, nel quale i confini tra comportamenti oggettivi ed emozionali non è delimitato in modo chiaro.

## **Nota sul rischio di situazioni particolari delle imprese**

Durante il periodo di detenzione di azioni nel portafoglio di un comparto si possono verificare situazioni aziendali particolari che possono influire sul patrimonio del comparto stesso. Ricordiamo ad esempio le aziende per le quali sono in corso trattative per una fusione, che sono oggetto di un'offerta di acquisto e i cui azionisti di minoranza vengono quindi liquidati.

In alcuni di questi casi si può quindi arrivare a una perdita di disponibilità. In un secondo momento queste azioni possono ricevere versamenti integrativi, disposti per esempio tramite sentenze giudiziarie (i cosiddetti indennizzi) o conguagli volontari che possono quindi far salire i prezzi delle quote; questi diritti non sono valutati preventivamente. Di conseguenza, i titolari di quote che hanno restituito la loro partecipazione prima che avvenga tale pagamento non possono beneficiare del suo eventuale effetto positivo.

#### **Rischio di variazione dei tassi d'interesse**

Per rischio di variazione dei tassi d'interesse si intende la possibilità di variazione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'emissione di uno strumento finanziario fruttifero. Le variazioni del livello dei tassi possono dipendere da vari fattori, tra cui un cambiamento della situazione economica e la politica con cui vi reagiscono le rispettive banche centrali. Se i tassi di mercati salgono rispetto al momento dell'emissione di un titolo fruttifero, di norma i corsi di tali titoli scendono di conseguenza. Se invece il livello dei tassi di mercato scende, l'andamento dei corsi dei titoli fruttiferi si muove nella direzione opposta. In entrambi i casi l'andamento dei corsi porta il rendimento dello strumento finanziario fruttifero a corrispondere approssimativamente a quello del tasso di mercato. Le fluttuazioni dei corsi tuttavia sono diverse a seconda delle durate (ovvero del periodo residuo fino alla correzione dei tassi successiva) degli strumenti finanziari fruttiferi. Strumenti finanziari fruttiferi con durate più brevi (ovvero periodi di correzione dei tassi più brevi) comportano quindi rischi di variazione dei tassi ridotti rispetto a strumenti finanziari fruttiferi con durate più lunghe (ovvero periodi di correzione dei tassi più lunghi).

#### **Rischio di valuta e di pagamento**

Qualora il comparto investa in beni patrimoniali espressi in valute diverse dalla sua valuta di denominazione, riceverà i ricavi, i rimborsi e i proventi di tali investimenti nelle valute in cui ha investito. Il valore di tali valute rispetto a quella del comparto può scendere. Esiste quindi un rischio valutario che può influire sul valore delle quote nella misura in cui il comparto investe in valute diverse da quella di denominazione.

Va inoltre tenuto presente che gli investimenti in altre valute sono esposti a un cosiddetto rischio di paese, o di pagamento. Con questo si intende che a volte un debitore estero, pur essendo solvibile, può non essere in grado di onorare, in tutto o in parte, i propri impegni entro i termini concordati a causa di assente capacità o disponibilità di trasferimento del proprio paese di domicilio. Quindi, ad esempio, dei pagamenti a cui il Fondo ha diritto non vengono effettuati o avvengono in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni sui cambi. Ciò vale soprattutto per gli investimenti in valute effettuati in mercati o in valori patrimoniali di emittenti con sede legale in paesi che non hanno ancora adottato gli standard internazionali.

Le operazioni di copertura valutaria, che di regola garantiscono solo una parte del comparto e vengono stipulate per periodi di tempo più brevi, servono in effetti a ridurre i rischi dei corsi valutari. Non si può tuttavia escludere che, malgrado le operazioni di copertura valutaria, variazioni dei corsi dei cambi possano influire negativamente sull'andamento del comparto. Le spese e le eventuali perdite connesse alle operazioni di copertura dei corsi valutari riducono il risultato del comparto. Nel caso di investimenti in valuta estera in mercati o in valori patrimoniali di emittenti con sede legale in paesi che non hanno ancora adottato gli standard internazionali, esiste inoltre il rischio che le operazioni di copertura valutaria non siano possibili o esercitabili.

### **Rischio di controparte / emittente**

Il rischio di controparte (o rischio del contraente/emittente) comprende in generale il rischio di mancato pagamento parziale o totale di un proprio credito. Ciò vale per tutti i contratti stipulati con altri partner per conto del comparto. In particolare, ciò vale anche per gli emittenti dei beni patrimoniali detenuti nel fondo. Oltre alle tendenze generali dei mercati di capitale, sul corso di un bene patrimoniale influiscono andamenti particolari del relativo emittente. Pur esercitando la massima diligenza nella selezione dei valori patrimoniali non si può ad esempio escludere la possibilità di perdite legate a quelle subite dall'emittente.

Esiste inoltre anche la possibilità che un emittente rispetti i suoi obblighi solo parzialmente e non completamente. Pur esercitando la massima cautela nella selezione dei beni patrimoniali, non si può quindi escludere, ad esempio, che l'emittente di uno strumento finanziario fruttifero non paghi gli interessi alla scadenza o adempia solo in parte ai suoi impegni di rimborso alla scadenza dello strumento fruttifero. Nel caso di azioni e strumenti finanziari assimilabili ad azioni, l'andamento particolare del relativo emittente può ad esempio comportare la mancata distribuzione di dividendi e/o influire negativamente sull'andamento dei corsi, fino ad arrivare a una perdita totale.

Nel caso di emittenti esteri inoltre esiste la possibilità che lo Stato nel quale l'emittente ha la propria sede legale impedisca del tutto o in parte il pagamento di interessi e/o dividendi, o il rimborso di strumenti finanziari, per motivi politici (v. anche rischio di valuta).

### **Rischio di inflazione**

Il rischio di inflazione è il rischio di danni patrimoniali subiti dall'investitore a seguito di una svalutazione monetaria. In casi estremi, il tasso di inflazione è superiore all'incremento di valore di un fondo di investimento. Il potere di acquisto del capitale impegnato allora si riduce e l'investitore subisce perdite di valore. A tale riguardo i fondi di investimento non si differenziano da altre forme di investimento.

### **Rischio di liquidità**

Per il fondo si possono acquistare anche valori patrimoniali non ammessi alle contrattazioni in una borsa valori o in un mercato organizzato. L'acquisto di tali valori patrimoniali è legato al rischio che si possano verificare problemi soprattutto nella loro cessione a terzi.

Nel caso di strumenti finanziari emessi a seguito di una nuova emissione e non ancora quotati in una borsa valori, così come nel caso di titoli sostanzialmente non quotati in borsa, sussiste un forte rischio di liquidità, poiché il patrimonio vincolato in tali investimenti non è fungibile o lo è solo in misura molto limitata e quindi le cessioni sono molto difficili, oltre a non poterne prevedere i prezzi e i tempi. I limiti di investimento in titoli sostanzialmente non quotati sono stabiliti per legge e descritti nel Regolamento di gestione in vigore all'articolo 4 n. 3 (massimo il 10% del patrimonio netto del comparto). In linea di principio gli investitori possono chiedere alla società di gestione il riscatto delle proprie quote al prezzo di valutazione giornaliero. In circostanze straordinarie tuttavia la società di gestione può sospendere temporaneamente il riscatto delle azioni ed effettuarlo solo successivamente, al prezzo vigente al momento. Tale prezzo può essere inferiore a quello del giorno per il quale il riscatto era stato chiesto precedentemente.

In particolare la società può essere obbligata a sospendere un riscatto anche quando uno o più fondi target, le cui quote erano state acquistate per il Fondo, sospendono a loro volta il riscatto di quote.

#### **Rischi particolari inerenti all'acquisto e alla vendita di opzioni**

Un'opzione costituisce il diritto di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) un determinato valore patrimoniale entro una scadenza prestabilita a un prezzo predefinito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione call o put è definito "premio" dell'opzione.

L'acquisto e la vendita di opzioni sono correlati a rischi particolari.

Il premio corrisposto per l'acquisto di un'opzione call o put può andare completamente perso se l'andamento del corso del titolo sottostante l'opzione non è conforme alle aspettative, e non è pertanto nell'interesse del comparto esercitare l'opzione stessa.

In caso di vendita di un'opzione call, sussiste il rischio che il comparto non possa più beneficiare di un eventuale aumento, anche elevato, del valore del sottostante, o che si debba rifornire, in caso di esercizio dell'opzione da parte del contraente, a prezzi di mercato sfavorevoli. In caso di vendita di opzioni call la perdita teorica è illimitata.

Nel caso di vendita di opzioni put, sussiste il rischio che il comparto sia obbligato ad acquistare il sottostante al prezzo di esercizio, sebbene il valore di mercato di tale titolo sia decisamente inferiore al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il valore del patrimonio del comparto può essere influenzato dall'effetto leva in misura maggiore rispetto all'acquisto diretto del sottostante.

#### **Rischi speciali relativi all'acquisto e alla vendita di contratti a termine**

I contratti a termine sono accordi reciproci che impegnano le parti a ricevere o fornire un determinato sottostante entro una scadenza prestabilita a un prezzo predefinito. Ciò è correlato a possibilità ma anche a rischi notevoli, poiché soltanto una frazione del volume del contratto ("margine di copertura") deve essere prestata immediatamente. Le oscillazioni di corso nell'una o nell'altra direzione, in riferimento al margine di copertura, possono tradursi in notevoli guadagni o notevoli perdite (effetto leva).

Nel caso di vendita di contratti a termine la perdita teorica è illimitata.

#### **Rischi speciali relativi alla conclusione di contratti di swap:**

La società di gestione può stipulare contratti swap per conto di un fondo nell'ambito dei principi di investimento.

Uno swap è un contratto tra due parti che si impegnano a scambiarsi reciprocamente flussi di pagamenti, valori patrimoniali, ricavi o rischi. Si possono stipulare ad esempio, a mero titolo esemplificativo, swap di tassi d'interesse, di valute e di asset.

### **Rischi speciali connessi all'impiego di tecniche per una gestione efficiente del portafoglio**

Oltre ai rischi delle operazioni di base, ad esempio i rischi di variazione dei tassi di interesse, dei corsi azionari, valutari e di controparte, nel caso degli swap riveste particolare importanza il rischio di insolvenza dei contraenti. Per questa ragione è consentito stipulare contratti swap esclusivamente con istituti di credito o finanziari di primaria solvibilità e specializzati in questo tipo di operazioni.

Nel rispetto dei limiti d'investimento e in ottemperanza delle normative e dei regolamenti in vigore, il comparto può utilizzare tecniche e strumenti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ivi incluse le finalità di copertura e speculative. Tali operazioni tuttavia sono correlate a determinati rischi, tra cui figurano, oltre a quelli sopra descritti, rischi di valutazione e di natura operativa nonché rischi di mercato e di controparte (l'elenco non è esaustivo).

Può accadere, ad esempio, che un titolo trasferito nell'ambito di un'operazione di prestito titoli non sia restituito, o che la sua restituzione avvenga oltre i termini stabiliti. Inoltre il valore delle garanzie depositate può diminuire, oppure, in caso di insolvenza del relativo emittente, addirittura ridursi a zero. Il deprezzamento delle garanzie depositate può essere dovuto a diversi fattori, tra cui vanno citati, in particolare, inaccurati modelli di valutazione di tali garanzie, oscillazioni impreviste sul mercato di riferimento, illiquidità dei mercati o deterioramento del rating dell'emittente delle stesse garanzie.

### **Potenziati conflitti d'interesse**

Non è possibile escludere del tutto l'eventualità che si verifichino conflitti d'interesse tra le parti interessate. Gli interessi del Fondo possono collidere con quelli della società di gestione, dei membri del consiglio di amministrazione della società di gestione, del gestore degli investimenti o del consulente agli investimenti, degli agenti di vendita incaricati e dei soggetti responsabili dell'esecuzione delle vendite, degli agenti di pagamento e informativi, nonché di tutte le società controllate, le società collegate e i rappresentanti o i responsabili di tali entità o soggetti ("società collegate").

Il Fondo ha adottato misure adeguate al fine di evitare tali conflitti d'interesse. Qualora tuttavia dovessero ugualmente verificarsi dei conflitti d'interesse, il consiglio di amministrazione della società di gestione si adopererà per risolverli a beneficio del Fondo.

Si garantisce in modo particolare che gli investimenti del Fondo o dei suoi comparti nei prodotti lanciati, gestiti, emessi o raccomandati dalla società di gestione, dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti o da società loro collegate, sono effettuati alle normali condizioni di mercato.

## Gestione del rischio

La società di gestione rispetta le norme di legge relative alla gestione del rischio dei comparti, utilizzando le metodologie descritte negli allegati riferiti a ciascun comparto.

### Gestione delle garanzie nell'ambito di operazioni in derivati OTC e tecniche per una gestione efficiente del portafoglio

Tipologie di garanzie ammesse:

A titolo di garanzia nell'ambito di operazioni in derivati OTC e di tecniche per una gestione efficiente del portafoglio sono accettati titoli di Stato, liquidità, obbligazioni societarie e azioni.

Entità della costituzione di garanzia:

La costituzione di garanzia dovrà ammontare, al momento della conclusione della transazione, ad almeno il 50%.

Strategia dell'"haircut" (abbattimento del valore delle garanzie):

Liquidità: Abbattimento del valore dello 0%

Titoli di Stato: abbattimento del valore del 10% minimo

Obbligazioni societarie: abbattimento del valore del 50% minimo

Azioni: abbattimento del valore del 70% minimo

Gestione delle garanzie sotto forma di liquidità:

Le garanzie sotto forma di liquidità possono essere investite esclusivamente in titoli di Stato di emittenti di prim'ordine. Questi ultimi sono soggetti in particolare al rischio di variazione dei tassi di mercato e di declassamento del rating dell'emittente.

## Regolamento di gestione

Il Regolamento di gestione, depositato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations il 30 ottobre 2013, stabilisce i principi generali validi per MULTI-AXXION (il "Fondo"), costituito ai sensi della parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo sotto forma di "fonds commun de placement à compartiments multiples".

La società di gestione predispone le condizioni contrattuali vigenti per il Fondo.

### Articolo 1 Il Fondo

Il Fondo è un organismo giuridicamente indipendente ("fonds commun de placement") d'investimento in titoli e altri valori mobiliari ammissibili ("patrimonio del Fondo") gestito in base al principio della ripartizione del rischio. Il Fondo è costituito da uno o più comparti ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo ("Legge del 17 dicembre 2010"). L'insieme dei comparti costituisce il Fondo. Ogni investitore partecipa al Fondo mediante la partecipazione a un comparto.

2. Il patrimonio del Fondo, dedotte le passività imputabili al Fondo ("patrimonio netto del Fondo"), deve raggiungere il controvalore minimo di EUR 1.250.000,- entro sei mesi dalla sua approvazione. Il Fondo viene gestito dalla società di gestione. La banca depositaria custodisce i valori mobiliari presenti nel patrimonio del rispettivo comparto.

3. Ogni comparto si considera, nel rapporto reciproco tra i titolari di quote, quale fondo d'investimento indipendente. I diritti e gli obblighi dei titolari di quote di un comparto sono separati da quelli dei titolari di quote di altri comparti. Tutti gli obblighi e le passività di un comparto si considerano vincolanti esclusivamente per il comparto stesso. I diritti e gli obblighi contrattuali del titolare di quote ("titolare di quote"), della società di gestione e della banca depositaria sono disciplinati nel presente Regolamento di gestione redatto dalla società di gestione con il consenso della banca depositaria. Acquistando una quota, i titolari di quote accettano il Regolamento di gestione, il Prospetto informativo comprensivo di Allegato del rispettivo comparto nonché tutte le loro modifiche autorizzate.

### Articolo 2 La società di gestione

1. La società di gestione è Axxion S.A.

2. La società di gestione amministra il Fondo e i suoi comparti a proprio nome, ma esclusivamente per conto e nell'interesse collettivo dei titolari di quote. Nei poteri di gestione rientra l'esercizio di tutti i diritti che siano direttamente o indirettamente inerenti ai valori patrimoniali del rispettivo comparto.

3. La società di gestione definisce la politica d'investimento del Fondo e del rispettivo comparto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei limiti d'investimento contrattuali. Il Consiglio d'Amministrazione della società di gestione può affidare a uno o più dei propri membri e/o ad altre persone fisiche o giuridiche l'esecuzione ordinaria della politica d'investimento.

4. La società di gestione può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo affidare compiti a gestori del portafoglio e consulenti agli investimenti, in particolare chiedere la consulenza di un comitato per gli investimenti [la cui composizione è stabilita dalla società di gestione] . I relativi costi sono pagati a valere sulla commissione di gestione della società di gestione, che questa può prelevare dal Fondo o direttamente dai comparti, secondo quanto previsto nel Prospetto informativo. I gestori del portafoglio devono avere l'autorizzazione o essere registrati per l'esecuzione di attività di gestione patrimoniale nonché soggetti a un organo di vigilanza.
5. La società di gestione redige per il Fondo un Prospetto informativo contenente informazioni aggiornate sul Fondo e i suoi comparti, in particolare con riferimento ai compensi e alla gestione del Fondo e dei suoi comparti, nonché le Informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*).

### Articolo 3 La banca depositaria

1. La banca depositaria è incaricata della custodia dei valori patrimoniali del rispettivo comparto. I diritti e gli obblighi della banca depositaria si orientano in base alla legge e al Regolamento di gestione, nonché al contratto di banca depositaria nella sua versione di volta in volta vigente.
2. La banca depositaria custodisce tutti i titoli, gli strumenti del mercato monetario, le quote di investimento e altri valori mobiliari di un comparto in conti e depositi vincolati, dei quali è possibile disporre esclusivamente in conformità con le disposizioni del Regolamento di gestione. Sotto la propria responsabilità e con il consenso della società di gestione, la banca depositaria può affidare a terzi, in particolare ad altre banche e depositi collettivi di titoli, la custodia di titoli e di altri valori patrimoniali.
3. Se consentito a termini di legge, la banca depositaria è autorizzata e tenuta, a proprio nome:
  - a. a far valere i diritti dei titolari di quote nei confronti della società di gestione o di una precedente banca depositaria;
  - b. a presentare ricorso e a procedere contro provvedimenti esecutivi di terzi se riguardano diritti per i quali il patrimonio del comparto interessato non è tenuto a rispondere.
4. La banca depositaria è vincolata alle istruzioni della società di gestione, purché queste non violino la legge, il Regolamento di gestione o il Prospetto informativo nella versione attualmente valida.
5. La società di gestione e la banca depositaria hanno la facoltà di porre termine in qualsiasi momento all'incarico di banca depositaria conformemente alla vigente Convenzione di banca depositaria. In caso di disdetta dell'incarico di banca depositaria, la società di gestione è tenuta a nominare un'altra banca come banca depositaria, entro due mesi e con l'autorizzazione della CSSF, a pena di scioglimento obbligatorio del Fondo interessato; nel frattempo, la banca depositaria in carica è tenuta ad onorare in tutto e per tutto i suoi obblighi di banca depositaria, a tutela degli interessi dei titolari di quote.

**Articolo 4**  
**Direttive generali per la politica d'investimento**

Gli obiettivi e la politica d'investimento di un comparto vengono stabiliti sulla base delle seguenti direttive generali. I limiti d'investimento si applicano separatamente a ogni comparto.

Per il calcolo della soglia minima relativa al patrimonio netto del Fondo, ai sensi dell'articolo 1 punto 2 del Regolamento di gestione, occorre fare riferimento al patrimonio totale del Fondo risultante dalla somma dei patrimoni netti dei comparti.

**1. Titoli quotati e strumenti del mercato monetario**

Il patrimonio di un comparto viene investito principalmente in titoli e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in una borsa valori o in un altro mercato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante ("mercato regolamentato") di Europa, America del Nord o del Sud, Australia (compresa l'Oceania), Africa o Asia.

**2. Nuove emissioni di titoli e strumenti del mercato monetario**

Il patrimonio di un comparto può contenere nuove emissioni, nella misura in cui queste:

- a. contengano nelle condizioni di emissione l'obbligo di richiedere l'ammissione a quotazione ufficiale in una borsa o allo scambio in un altro mercato regolamentato e
- b. vengano ammessi alla quotazione in una borsa o allo scambio in un altro mercato regolamentato entro e non oltre un anno dopo l'emissione.

Se l'ammissione a uno dei mercati elencati al punto 1 di questo articolo non avviene entro un anno, le nuove emissioni sono da ritenersi titoli non quotati ai sensi del punto 3 di questo articolo e sono da includere nei limiti d'investimento ivi menzionati.

**3. Titoli non quotati e strumenti del mercato monetario**

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

**4. Organismi d'investimento collettivo in titoli**

Il patrimonio netto di ogni comparto può essere investito in quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ammessi dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC"), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della suddetta direttiva, aventi sede in un Paese membro o in un Paese terzo, a condizione che:

- tali altri OIC siano stati autorizzati secondo disposizioni normative che li assoggettino a una vigilanza ufficiale equivalente, a giudizio della CSSF, a quella prevista dal vigente diritto comunitario, e che costituisca una garanzia sufficiente per la collaborazione tra le autorità;

- il livello di tutela garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello garantito ai titolari di quote di un OICVM e, in particolare, che le disposizioni relative alla custodia separata del patrimonio, all'assunzione e concessione di crediti e alle vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle della direttiva 2009/65/CE;
- le operazioni effettuate da tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento;
- gli OICVM o gli altri OIC di cui s'intende acquistare le quote non siano autorizzati, conformemente al proprio Regolamento di gestione o al proprio atto costitutivo, ad investire in quote di altri OICVM o di altri OIC complessivamente più del 10% del proprio patrimonio.

## 5. Depositi a vista

È possibile detenere depositi a vista o revocabili con durata massima di 12 mesi presso un istituto di credito, a condizione che l'istituto di credito in questione abbia sede in un Paese membro, oppure - qualora la sede statutaria si trovi in un Paese terzo - sia soggetto a disposizioni di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.

## 6. Strumenti del mercato monetario

Possono essere acquistati strumenti del mercato monetario che non siano negoziati in un mercato regolamentato ma siano liquidi e il cui valore possa essere determinato in ogni momento, purché l'emissione o l'emittente di questo strumento sia già soggetto a norme sulla tutela dei depositi e degli investitori, e a condizione che tali strumenti:

- siano emessi o garantiti da un ente statale centrale, regionale o locale o dalla Banca centrale di un Paese membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo ovvero, qualora si tratti di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione, oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno un Paese membro, oppure
- siano emessi da una società i cui titoli siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati al punto 1 del presente articolo, oppure
- siano emessi o garantiti da un istituto sottoposto a un ente di vigilanza in base ai criteri previsti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e ottemperante a disposizioni di vigilanza ritenute dalla CSSF almeno equiparabili, per severità, a quelle previste dal diritto comunitario, oppure
- siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria autorizzata dalla CSSF, purché per gli investimenti in questi strumenti vengano disposte disposizioni per la tutela degli investitori equivalenti a quelle del primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l'emittente sia una società con capitale proprio pari almeno a EUR 10 milioni, che redige il suo bilancio di esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto giuridico responsabile del finanziamento di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate in borsa, oppure un soggetto giuridico che deve finanziare la cartolarizzazione dei debiti utilizzando una linea di credito bancaria.

## 7. Opzioni

- a. Un'opzione costituisce il diritto di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) un determinato valore sottostante entro una scadenza o in un momento prestabiliti a un prezzo predefinito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione call o put è definito "premio" dell'opzione.

L'acquisto e la vendita di opzioni sono correlati a rischi particolari.

Il premio corrisposto per l'acquisto di un'opzione call o put può andare interamente perso se l'andamento del corso del titolo sottostante l'opzione non è conforme alle aspettative, e non è pertanto nell'interesse del comparto esercitare l'opzione.

In caso di vendita di un'opzione call, sussiste il rischio che il comparto non possa più beneficiare di un eventuale aumento del valore del sottostante, anche elevato, o che si debba rifornire, in caso di esercizio dell'opzione da parte del contraente, a prezzi di mercato sfavorevoli. Per la vendita di opzioni call la perdita teorica è illimitata.

Nel caso di vendita di opzioni put, sussiste il rischio che il comparto sia obbligato ad acquistare il sottostante al prezzo di esercizio, sebbene il valore di mercato di tale titolo sia decisamente inferiore al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il valore del patrimonio del comparto può essere influenzato dall'effetto leva in misura maggiore rispetto all'acquisto diretto del sottostante.

I sottostanti di opzioni possono essere quelli elencati ai punti da 1 a 6 nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute.

- b. Nel rispetto dei limiti d'investimento menzionati nel presente comma, la società di gestione può acquistare e vendere, per un comparto, opzioni call e opzioni put se tali opzioni sono scambiate in una borsa o in un altro mercato regolamentato.

Inoltre per un comparto è possibile acquistare e vendere opzioni del tipo descritto non scambiate in una borsa o in un altro mercato regolamentato (cosiddette opzioni OTC – "over the counter"), a condizione che i partner contrattuali del comparto siano istituti di credito o finanziari di primaria solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni.

È possibile acquistare opzioni per il patrimonio del comparto a scopi di copertura, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio.

Tutti gli obblighi derivanti da operazioni su opzioni con contratti finanziari a termine e altri strumenti finanziari derivati che non mirano alla copertura dei valori patrimoniali non possono mai superare il patrimonio netto del comparto interessato. A tal proposito non vengono considerati gli obblighi derivanti dalle vendite di opzioni call supportate da titoli adeguati nel patrimonio del rispettivo comparto.

## 8. Contratti finanziari a termine

a. I contratti finanziari a termine sono accordi reciproci che impegnano le parti contrattuali a ricevere o fornire un determinato sottostante a una scadenza prestabilita a un prezzo predefinito. Ciò è correlato a possibilità ma anche a rischi notevoli, poiché soltanto una frazione del volume del contratto ("margine di copertura") deve essere prestata immediatamente. Le oscillazioni di corso nell'una o nell'altra direzione, in riferimento al margine di copertura, possono tradursi in notevoli guadagni o notevoli perdite.

I sottostanti di contratti finanziari a termine possono essere quelli elencati ai punti da 1 a 6, nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute.

b. La società di gestione può acquistare e vendere per un comparto contratti finanziari a termine, se tali contratti sono scambiati in apposite borse o in altri mercati regolamentati.

c. Per il patrimonio del comparto è possibile stipulare contratti finanziari a termine a scopi di copertura, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio.

Tutti gli obblighi derivanti da operazioni su opzioni con contratti finanziari a termine e altri strumenti finanziari derivati che non mirano alla copertura dei valori patrimoniali non possono mai superare il patrimonio netto del comparto interessato. A tal proposito non vengono considerati gli obblighi derivanti dalle vendite di opzioni call supportate da titoli adeguati nel patrimonio del rispettivo comparto.

## 9. Altri strumenti finanziari derivati

Possono essere acquistati strumenti finanziari derivati, compresi strumenti assimilabili con liquidazione in contanti che siano negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti al punto 1, e/o strumenti di finanziamento derivati che non siano negoziati in una borsa ("Derivati OTC"), purché:

- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dei punti da 1 a 6 oppure indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute in cui il comparto possa investire, in conformità con il presente Regolamento di gestione;

- le controparti delle operazioni su derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF, e

- i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e possano essere in qualsiasi momento venduti, liquidati o compensati con un'operazione di segno opposto al loro valore equo, su iniziativa del comparto.

- Tutti gli obblighi derivanti da operazioni su opzioni con contratti finanziari a termine e altri strumenti finanziari derivati che non mirano alla copertura dei valori patrimoniali non possono mai superare il relativo patrimonio netto del comparto. A tal proposito non vengono considerati gli obblighi derivanti dalle vendite di opzioni call, che sono supportate da titoli adeguati nel patrimonio del rispettivo comparto.

## 10. Operazioni pronti contro termine in titoli

Un comparto può acquistare di tanto in tanto titoli sotto forma di pronti contro termine (repurchase agreement), se il rispettivo partner contrattuale si impegna al riscatto dei titoli e alla vendita di titoli sotto forma di pronti contro termine. A tal proposito, il partner contrattuale di tali operazioni deve essere un istituto di credito o finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni. Nell'ambito di un'operazione pronti contro termine in titoli, il comparto non può cedere i titoli acquistati nel corso della durata della rispettiva operazione di pronti contro termine. Nell'ambito della vendita di titoli sotto forma di operazioni di pronti contro termine in titoli, il volume delle operazioni deve essere mantenuto sempre a un livello tale da consentire al comparto di adempiere al suo impegno di riscatto delle quote.

Le garanzie ricevute contestualmente a un'operazione pronti contro termine in titoli sotto forma di cash collateral possono essere reinvestite, in ottemperanza delle disposizioni di legge, degli ordinamenti e delle circolari. Le garanzie ricevute in forma diversa dalla liquidità (non-cash collateral) non possono essere alienate, reinvestite o costituite in pegno.

## 11. Prestito di titoli

Nel rispetto di quanto disposto nelle Circolari 08/356 e 11/512 della CSSF, un comparto può eseguire operazioni di prestito titoli.

Nell'ambito di un sistema di prestito titoli standardizzato è possibile prendere o dare in prestito titoli fino complessivamente al 50% del valore dei rispettivi titoli in portafoglio per un massimo di 30 giorni. Il presupposto è che questo sistema di prestito titoli sia organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto oppure da un istituto di credito o finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni.

Nell'ambito del prestito di titoli al patrimonio del comparto, tale prestito può ammontare a più del 50% del valore dei titoli detenuti in un comparto, se al relativo comparto è concesso il diritto di disdire in qualsiasi momento il contratto di prestito dei titoli e di chiedere la restituzione dei titoli prestati.

Il comparto che concede il prestito deve ricevere, di regola, una garanzia il cui controvalore al momento della stipula del contratto corrisponda almeno al valore totale dei titoli prestati. Tale garanzia può essere costituita da liquidità o da titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, dalle relative amministrazioni locali oppure da organismi di diritto comunitario, regionale o mondiale e può essere bloccata a favore del relativo comparto per tutta la durata del contratto di prestito dei titoli.

Non occorre alcuna garanzia se il prestito di titoli avviene nell'ambito di Clearstream International ed EUROCLEAR, oppure di un altro organismo di compensazione riconosciuto, che si pone da garante a favore del prestatore di titoli mediante una garanzia o altro metodo.

Nell'ambito di operazioni relative al prestito di titoli, il comparto può comparire come prestatario in concomitanza con il completamento di una vendita di titoli nei seguenti casi:

- nel periodo in cui i titoli sono stati spediti per scopi di registrazione;
- se i titoli sono stati dati in prestito e non restituiti puntualmente;

- per evitare l'inadempimento di un obbligo di vendita di titoli, se la banca depositaria non adempie il proprio obbligo di fornitura.

Se nel patrimonio del comparto vengono presi in prestito dei titoli, per tutta la durata del rispettivo prestito non è possibile disporre dei titoli prestatati, salvo non vi sia nel patrimonio del fondo una copertura sufficiente che consenta al comparto di adempiere al suo obbligo di restituzione dei titoli presi in prestito alla scadenza di un contratto di titoli.

Le garanzie ricevute in un'operazione di prestito titoli possono essere reinvestite, in ottemperanza alle disposizioni di legge, agli ordinamenti e alle circolari.

## 12. Altre tecniche e strumenti

- a. Per un comparto, la società di gestione può servirsi di altre tecniche e strumenti, purché il ricorso a tali tecniche e strumenti avvenga nell'ottica della gestione ordinaria del patrimonio del comparto interessato.
- b. Ciò riguarda in particolare le operazioni di swap, che possono essere eseguite nei limiti delle disposizioni di legge. Queste operazioni sono consentite esclusivamente con istituti di credito o finanziari di primaria solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni e, in linea di massima, non possono superare, insieme agli obblighi enumerati al comma 8 del presente articolo, il valore complessivo dei valori patrimoniali detenuti dal rispettivo comparto nelle relative valute.
- c. Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 e all'art. 2 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008, nonché al punto 17 del CESR\*/07-044. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del valore patrimoniale netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge funds, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.\*

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Se i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrano tra quelli contemplati in art. 41 (1) della Legge 17 dicembre 2010, occorre che si tratti di certificati che riflettono quasi 1:1 il sottostante. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

### 13. Liquidità

Fino al 100% del patrimonio netto di ciascun comparto può essere detenuto sotto forma di liquidità presso la banca depositaria o altre banche; in tal caso, in relazione ad un emittente, il patrimonio netto del comparto non può essere costituito per oltre il 20% da una combinazione di:

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale emittente e/o
- depositi oppure
- derivati OTC acquistati da tale emittente.

### 14. Divise

Per un comparto si possono acquistare e vendere contratti a termine su divise e opzioni a condizione che essi siano negoziati in una borsa o in un mercato regolamentato. Se i citati strumenti finanziari sono negoziati "over-the-counter" (OTC), i contraenti devono essere istituti di credito o finanziari di primaria solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni.

Un comparto può inoltre acquistare e vendere, ovvero convertire, divise a termine nell'ambito di operazioni private concluse con istituti di credito o finanziari di primaria solvibilità specializzati in tali operazioni.

### 15. Comparti target

Ogni comparto può sottoscrivere, acquistare e/o detenere quote di uno o diversi altri comparti del Fondo ("comparti target") a condizione che:

- i comparti target non investano a loro volta nel comparto in oggetto; e
- i comparti target le cui quote si prevede di acquistare non possano, in virtù delle proprie condizioni contrattuali o dei propri atti costitutivi, investire complessivamente oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OIC; e
- i diritti di voto eventualmente allegati alle rispettive quote restino sospesi per il periodo in cui vengono detenute le quote del comparto target, fatte salve la regolare tenuta contabile e la redazione di relazioni periodiche; e
- per il periodo in cui le quote sono detenute dal comparto, il valore di queste quote non venga incluso nel calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini del controllo del patrimonio netto minimo del Fondo previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010; e
- non si verifichi la doppia imposizione di commissioni di gestione/sottoscrizione o riscatto a livello sia del comparto sia del comparto target.

## 16. Limiti d'investimento

- a.
- i) Fino al 10% del patrimonio netto del comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario di un unico emittente. Fino al 20% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in depositi presso lo stesso emittente. Il rischio di inadempimento in transazioni su derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto interessato, se la controparte è un istituto di credito ai sensi del punto 5, o al massimo il 5% del patrimonio netto del comparto nei restanti casi.
  - ii) Il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei quali viene investito più del 5% del relativo patrimonio netto del comparto è limitato al massimo al 40% di questo patrimonio netto del comparto. Questo limite non si applica per i depositi presso istituti finanziari soggetti a un ente di vigilanza né per le transazioni su derivati OTC concluse con tali istituti.

Fatti salvi i singoli limiti massimi di cui al punto i), il patrimonio netto di un comparto può essere investito presso un emittente al massimo per il 20% in un mix di

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale emittente e/o
- depositi oppure
- derivati OTC acquistati da tale emittente.

- b. La percentuale del 10% definita in a. i) paragrafo 1 aumenta fino al 35% e la percentuale del 40% definita in a. ii) paragrafo 1 decade per titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dai seguenti emittenti:

- Paesi membri o loro enti locali;
- paesi membri dell'OCSE;
- Paesi terzi;
- organismi internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno un Paese membro.

- c. Le percentuali definite in a. i) e ii) paragrafo 1 passano rispettivamente dal 10% al 25% e dal 40% all'80% per obbligazioni emesse da istituti di credito con sede in un Paese membro, purché

- tali istituti di credito siano soggetti, secondo la legge, a un ente di vigilanza pubblico per la tutela dei titolari di tali obbligazioni,
- il controvalore di tali obbligazioni venga investito a norma di legge in valori patrimoniali che per tutta la durata di tali obbligazioni siano sufficienti a coprire gli impegni da queste derivanti e
- i citati valori patrimoniali in caso d'inadempienza dell'emittente siano destinati prioritariamente al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati.

Le obbligazioni citate non sono influenti ai fini dell'applicazione del limite d'investimento del 40% citato in a. ii).

d. I limiti d'investimento definiti da a. a c. non possono essere cumulati. Ne consegue che gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario di un unico emittente o depositi presso questa istituzione o suoi derivati non possono superare in nessun caso il 35% del rispettivo patrimonio netto del comparto.

Le società che nel contesto della redazione dei rendiconti consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE o secondo le norme contabili internazionalmente riconosciute appartengono allo stesso gruppo di imprese sono da considerare come un singolo gruppo di imprese ai fini del calcolo dei limiti d'investimento di cui al presente paragrafo.

Fino al 20% cumulativo del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario di un unico gruppo di società.

e. Fermi restando i limiti di investimento di cui alla lettera i., i limiti massimi previsti alla lettera a. per investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente sono portati a un massimo del 20% qualora, conformemente agli atti costitutivi del comparto interessato, l'obiettivo della politica d'investimento preveda di replicare la composizione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF; premessa necessaria è che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice costituisca una base di riferimento rappresentativa del mercato al quale si riferisce; e
- l'indice sia pubblicato nella debita forma.

Il limite di cui all'articolo 1 passa ad un massimo del 35%, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare su mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario hanno posizioni fortemente dominanti. È consentito investire fino a questo limite massimo solo in un unico emittente.

**f. In deroga a quanto disposto ai punti da a. a d., ma nell'osservanza del principio della diversificazione del rischio, la società di gestione può essere autorizzata a investire per un comparto fino al 100% del rispettivo patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni che siano emessi o garantiti da un Paese membro, dai relativi enti locali, da un paese membro dell'OCSE o da organismi internazionali di diritto pubblico ai quali appartenga almeno un Paese membro dell'Unione europea, purché tali titoli siano stati emessi nell'ambito di almeno sei diverse emissioni, mentre i titoli di un unico emittente non possono superare il 30% del rispettivo patrimonio netto del comparto.**

g.  
i) Per un comparto possono essere acquistate quote di altri OICVM e/o OIC ai sensi del punto 4, purché non oltre il 20% del patrimonio risulti investito in quote di uno stesso OICVM oppure di un altro OIC. Ai fini dell'applicazione di tale limite d'investimento ogni comparto di un OIC con diversi comparti viene considerato ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 17 dicembre 2010 come emittente autonomo, a condizione che venga assicurata la separazione della responsabilità del comparto verso terzi.

- ii) Gli investimenti in quote di OIC diversi da OICVM non possono superare in totale il 30% del patrimonio netto di un comparto. Nei casi in cui il comparto abbia acquistato quote di un altro OICVM e/o OIC, i valori di investimento di tali OICVM o altri OIC non vengono inclusi nel calcolo dei limiti d'investimento di cui al punto 16 da a. fino a d.
- iii) Se un comparto acquista quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o attraverso un trasferimento, dalla sua stessa società di gestione o da una società collegata alla società di gestione da un controllo o amministrazione comuni ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, la società di gestione o tale altra società non può applicare alcuna commissione per la sottoscrizione o il riscatto di quote di tali altri OICVM e/o altri OIC da parte del comparto.
- h. La società di gestione non acquisterà per nessun comparto azioni aventi diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla politica di gestione dell'emittente per conto del Fondo.
- i. Per ogni comparto, la società di gestione può acquistare al massimo:
- 10% di azioni senza diritto di voto emesse da un unico emittente,
  - 10% di obbligazioni emesse da un unico emittente,
  - 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC ai sensi dell'articolo 2 (2) della Legge del 17 dicembre 2010,
  - 10% di strumenti del mercato monetario emessi da un unico emittente,

I limiti d'investimento del secondo, terzo e quarto trattino non vengono presi in considerazione se non è possibile stabilire il volume delle emissioni totali delle citate obbligazioni o strumenti del mercato monetario oppure il numero delle quote o delle azioni in circolazione di un OIC al momento dell'acquisto.

I limiti d'investimento fissati al punto i. non sono applicabili a titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dai Paesi membri e dai relativi enti locali o da Paesi terzi ovvero da organismi internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno un Paese membro.

I limiti d'investimento fissati al punto i. non sono inoltre applicabili all'acquisto di azioni di società con sede in un Paese terzo, se:

- tali società acquistano principalmente titoli di emittenti con sede in questo paese, e
- l'acquisto di azioni di tale società ai sensi della legge di questo paese costituisce l'unico modo per investire in titoli di emittenti con sede in questo Stato,
- le citate società rispettano, nell'ambito della loro politica d'investimento, limiti d'investimento corrispondenti a quelli fissati al punto 16, lettere dalla a. alla e., e lettere g. e i., dal trattino 1 al 4, del Regolamento di gestione. Il superamento dei limiti d'investimento fissati dal punto 16, lettere dalla a. alla e. e lettera g. prevede l'ottemperanza alle disposizioni previste al punto 20 del presente articolo.

j. Per un comparto possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati, purché il rischio complessivo a essi correlato non superi il patrimonio netto del comparto. Nel calcolo dei rischi vengono considerati il valore di mercato dei sottostanti, il rischio di inadempimento, le prevedibili fluttuazioni future del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni. Un comparto può investire in strumenti finanziari derivati come parte della sua strategia di investimento entro i limiti fissati nell'articolo 43 (5) della Legge del 17 dicembre 2010, purché il rischio complessivo dei valori sottostanti non superi i limiti d'investimento fissati all'articolo 43. Per gli investimenti in derivati basati su indici non si applicano i limiti d'investimento fissati dall'articolo citato.

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, è soggetto alle disposizioni del presente punto.

#### **17. Altre direttive di investimento**

- a. Non sono consentite vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari citati ai punti 4., 6. e 9.
- b. Non è possibile utilizzare il patrimonio di un comparto per l'acquisizione fissa di titoli.
- c. Non è consentito investire il patrimonio di un comparto in immobili, metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, materie prime o contratti su materie prime, ad esclusione dei certificati menzionati al punto 12 c.

#### **18. Divieto di accredito e addebito**

- a. Il patrimonio di un comparto può essere impegnato, trasferito, ceduto o addebitato soltanto se tali operazioni sono richieste in una borsa o in un altro mercato come condizioni vincolanti.
- b. Si possono accendere crediti fino a un limite massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto, purché il ricorso al credito avvenga solo per un breve periodo. Inoltre un comparto può acquistare valute estere nell'ambito di un prestito "back to back".
- c. In relazione all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari citati ai numeri 4., 6. e 9, è possibile assumere impegni a carico di un comparto, che tuttavia, uniti agli impegni di credito, non possono superare il 10% del relativo patrimonio netto del comparto, come stabilito alla lettera b.
- d. A carico di un patrimonio di comparto non possono essere concessi crediti né assunti impegni di fideiussione per terzi.

#### **19. Master/Feeder**

Un comparto può agire in qualità di comparto feeder ("feeder") se investe almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote di un altro OICVM ovvero comparto di questo OICVM ("Master") che a sua volta non sia un feeder e non detenga quote di un feeder.

In qualità di feeder, il comparto non può investire più del 15% del proprio patrimonio netto in uno o più dei seguenti valori patrimoniali:

- disponibilità liquide di cui in articolo 41 (2), secondo trattino della Legge del 17 dicembre 2010;
- strumenti finanziari derivati utilizzati esclusivamente a scopi di copertura ai sensi dell'articolo 41 (1) g) e dell'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010.

Qualora il feeder investisse in quote di un Master a sua volta gestito dalla società di gestione, non si applicano commissioni di sottoscrizione o di riscatto agli investimenti del feeder in quote del Master. L'importo massimo totale della commissione di gestione prelevabile sia nei confronti del feeder sia nei confronti del Master è indicato nel Prospetto informativo.

## 20. Superamento dei limiti d'investimento

- a. I limiti d'investimento del presente articolo non devono essere rispettati se sono stati superati nell'ambito dell'esercizio di diritti d'opzione, che risultano acclusi ai titoli e agli strumenti del mercato monetario presenti nel rispettivo patrimonio del comparto.
- b. I comparti di nuova emissione possono derogare ai limiti d'investimento fissati al punto 16 (da a. a g.) di questo articolo, per un periodo di sei mesi dall'autorizzazione del comparto.
- c. Se i limiti d'investimento citati in questo articolo vengono superati, involontariamente o esercitando i diritti di opzione, la società di gestione cercherà prioritariamente di riportare la situazione a normalità tenendo conto degli interessi dei titolari di quote.

Se l'emittente è una persona giuridica con più comparti, per il quale il patrimonio di un comparto risponde esclusivamente per i diritti degli investitori di un comparto nonché per i diritti dei creditori, i cui crediti si sono originati in seguito alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione del comparto, ogni comparto viene considerato come emittente distinto, allo scopo di applicare il principio di diversificazione del rischio come specificato al numero 16 dalla lettera a. alla lettera e. nonché alla lettera g. di questo articolo.

## Articolo 5 Quote di un comparto

1. Le quote vengono emesse per il rispettivo comparto e sono al portatore. Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei. La società di gestione può emettere frazioni di quote fino allo 0,001 per quota. Tutte le quote sono senza valore nominale, totalmente liberate, liberamente cedibili e non dispongono di alcun diritto preferenziale o di prelazione.
2. Tutte le quote di una categoria di quote all'interno di un comparto hanno sostanzialmente gli stessi diritti.

3. La Società di gestione può decidere di istituire due o più categorie di quote all'interno di un comparto. Le categorie di quote possono presentare caratteristiche e diritti differenti con riferimento al tipo di impiego dei proventi, alla struttura delle commissioni o ad altre caratteristiche e altri diritti specifici. Dal giorno della loro emissione, tutte le quote hanno pari diritti in materia di ricavi, utili da rialzi dei corsi e proventi di liquidazione spettanti alla rispettiva categoria di quote. L'eventuale creazione di categorie di quote per un comparto viene menzionata nel Prospetto informativo ovvero nell'Allegato del rispettivo comparto, indicando le relative caratteristiche o i relativi diritti specifici.
4. L'emissione e il riscatto delle quote sono effettuati dall'agente di trasferimento e registrazione, tramite il depositario dell'investitore o gli agenti di vendita (se del caso). L'esecuzione di pagamenti su quote o cedole di pagamento dei proventi è effettuata dalla banca depositaria o dai rispettivi agenti di pagamento.

## Articolo 6 Emissione di quote

1. L'emissione di quote avviene al prezzo di emissione stabilito nell'Allegato del rispettivo comparto e alle condizioni ivi definite. Il prezzo di emissione è il valore per quota, ai sensi dell'articolo 7, maggiorato di una commissione di emissione citata nell'Allegato del rispettivo comparto, che non supera il 7% del valore per quota. La commissione di emissione è riscossa a favore dell'agente di vendita. Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.
2. Il prezzo di emissione deve essere pagato entro i primi tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo successivi al relativo giorno di valutazione.

La società di gestione può assoggettare a condizioni la sottoscrizione di quote nonché stabilire le scadenze per la sottoscrizione e gli importi minimi di sottoscrizione. Queste disposizioni sono riportate nel Prospetto informativo. La società di gestione può respingere in qualsiasi momento e a sua completa discrezione una richiesta di sottoscrizione per un comparto oppure limitare temporaneamente, sospendere o cancellare definitivamente l'emissione delle quote, quando risulta necessario nell'interesse di tutti i titolari di quote, per tutelare la società di gestione, per proteggere il rispettivo comparto, nell'interesse della politica di investimento oppure in caso di minaccia degli obiettivi di investimento specifici di un comparto.

3. L'acquisto di quote avviene al prezzo di emissione del rispettivo giorno di valutazione. Salvo diversa disposizione all'allegato del rispettivo comparto, le domande di sottoscrizione pervenute all'agente di trasferimento e registrazione entro le ore 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione successivo, mentre le domande di sottoscrizione pervenute oltre le 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione dopo quello successivo.

4. Su iniziativa del titolare di quote, in deroga all'articolo 6 n. 3 del Regolamento di gestione generale e in ottemperanza alle disposizioni legislative del Granducato di Lussemburgo, la società può emettere quote contro la consegna di titoli, a condizione che questi siano conformi alla politica e ai limiti d'investimenti del relativo comparto. Nel caso di emissione di quote contro la consegna di titoli, il revisore dei conti del fondo deve emettere un certificato di valutazione dei titoli conferiti. Le spese dell'emissione di quote secondo le modalità prescritte sono a carico del sottoscrittore che ne fa istanza.
5. Non appena il prezzo di emissione perviene all'agente di trasferimento e registrazione, questo provvede immediatamente, su incarico della società di gestione, ad assegnare le quote.
6. La banca depositaria provvederà a rimborsare immediatamente e senza interessi i pagamenti pervenuti per domande di sottoscrizione non eseguite.

## Articolo 7

### Calcolo del valore per quota

1. Il calcolo del valore per quota avviene separatamente per ciascun comparto ai sensi delle seguenti disposizioni. Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata nell'Allegato del rispettivo comparto ("valuta del comparto"). Esso è calcolato dalla società di gestione o da un suo incaricato, sotto la supervisione della banca depositaria, in ciascun giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione"), eccetto il 24 dicembre, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nell'Allegato del rispettivo comparto. Il calcolo avviene dividendo il patrimonio netto del comparto interessato per il numero di quote del comparto in circolazione nel giorno di valutazione.
2. Il patrimonio di ciascun comparto viene calcolato in base ai seguenti principi:
  - a. I titoli quotati in borsa sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile pagata. Se i titoli sono quotati ufficialmente in più borse, è determinante l'ultimo corso disponibile del relativo titolo nella borsa del mercato principale per questo titolo.
  - b. I titoli non quotati ufficialmente in borsa ma negoziati in un altro mercato regolamentato sono valutati in linea di principio in base a una quotazione che non può essere inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera al momento della valutazione, ritenuta dalla Società di gestione la miglior quotazione alla quale possono essere venduti i titoli in questione.
  - c. La liquidità è valutata al suo valore nominale maggiorato degli interessi. I depositi vincolati con scadenza originaria superiore a 60 giorni possono essere valutati al rispettivo tasso di rendimento, a condizione che il relativo contratto stipulato tra l'istituto finanziario che ha in custodia i depositi vincolati e la Società di gestione preveda che i depositi vincolati possano essere revocati in qualsiasi momento e che, in caso di revoca, il valore di realizzo corrisponda al tasso di rendimento.

d. Le quote di OICVM, OIC e di altri fondi di investimento o comparti sono valutati all'ultimo valore di inventario netto stabilito e pubblicato dalla rispettiva società di gestione, dallo stesso veicolo di investimento o da un agente incaricato contrattualmente. Se un veicolo di investimento è anche quotato su una borsa, per la sua valutazione la Società di gestione può utilizzare anche l'ultima quotazione disponibile del mercato principale.

e. Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono valutati all'ultima quotazione disponibile del mercato principale. La Società di gestione può anche prendere in considerazione l'ultima quotazione nota pubblicata dalla rispettiva Società di gestione, dal veicolo di investimento stesso o da un agente incaricato contrattualmente.

Se per i titoli ovvero gli strumenti di investimento menzionati alle lettere da a. a e. non sono disponibili quotazioni oppure le quotazioni disponibili non sono conformi al mercato ovvero non appaiono adeguate, questi titoli ovvero strumenti di investimento sono valutati come tutti gli altri valori patrimoniali al rispettivo valore di mercato stabilito in buona fede dalla società di gestione.

f. Tutti i valori patrimoniali non espressi nella valuta del comparto sono convertiti in tale valuta all'ultimo corso di cambio disponibile.

3. Se per un comparto vengono emesse più categorie di quote, in conformità all'articolo 5, punto 3 del Regolamento di gestione, il calcolo del valore per quota viene eseguito nel seguente modo:

a. il calcolo del valore della quota viene effettuato, separatamente per ogni categoria di quote, secondo i criteri esposti nel punto 1 del presente articolo;

b. gli introiti generati dall'emissione di quote innalzano la quota percentuale della categoria di quote interessata sul valore complessivo del patrimonio netto del comparto; Le uscite generate dal riscatto di quote riducono la quota percentuale della categoria di quote interessata rispetto al valore complessivo del patrimonio netto del comparto.

c. nel caso di una distribuzione il valore delle quote che danno diritto alla riscossione dei proventi si riduce dell'importo della distribuzione. Contemporaneamente si riduce pertanto la quota percentuale di queste quote a distribuzione rispetto al valore complessivo del patrimonio netto del comparto, mentre aumenta la quota percentuale rispetto al valore complessivo del patrimonio netto del comparto delle quote che non danno diritto alla distribuzione dei proventi.

4. Per un comparto è possibile eseguire una compensazione di proventi.

5. Nel caso di consistenti volumi di domande di riscatto, che non possono essere soddisfatte attingendo dalle disponibilità liquide e accedendo alle linee di credito consentite del rispettivo comparto, la società di gestione può determinare il valore per quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua, per il comparto interessato, le vendite dei titoli necessarie; in tal caso questo vale anche per gli ordini di sottoscrizione presentati contestualmente.

**Articolo 8**  
**Sospensione del calcolo del valore per quota**

1. La società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle quote di un comparto, quando sussistono circostanze che rendono necessaria tale sospensione e per tutta la loro durata, se la sospensione è legittimata in considerazione degli interessi dei titolari di quote, e in particolare:
  - a. Nei periodi di chiusura (al di fuori dei normali giorni festivi e prefestivi) di una borsa o di un altro mercato regolamentato in cui è quotata o negoziata una parte consistente dei valori patrimoniali del comparto interessato, ovvero nei periodi di sospensione o di restrizione degli scambi in tale borsa o altro mercato;
  - b. In casi di necessità, nei quali la società di gestione è impossibilitata a disporre dei valori patrimoniali del comparto interessato o a trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto o di vendita, o ad eseguire regolarmente il calcolo del valore per quota.
2. La società di gestione pubblicherà immediatamente la sospensione e/o la ripresa del calcolo del valore per quota in almeno un quotidiano nei paesi in cui le quote del rispettivo comparto sono ammesse alla vendita al pubblico, e provvederà a fornirne comunicazione a tutti i titolari di quote che hanno chiesto il riscatto delle proprie quote.

**Articolo 9**  
**Riscatto e conversione di quote**

1. I titolari di quote di un comparto possono chiedere in qualsiasi momento il riscatto delle proprie quote al valore per quota, eventualmente diminuito di una commissione di riscatto ("prezzo di riscatto"). Tale riscatto può avvenire soltanto in un giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di riscatto viene eseguito entro 3 giorni lavorativi bancari (in Lussemburgo) successivi al relativo giorno di valutazione nella valuta del comparto contro restituzione delle quote.
2. Salvo diversa disposizione all'allegato del rispettivo comparto, le domande di riscatto pervenute all'agente di trasferimento e registrazione entro le ore 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione successivo, mentre le domande di riscatto pervenute oltre le 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione dopo quello successivo.
3. In presenza di domande di riscatto consistenti, superiori al 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto, che non possono essere soddisfatte attingendo dalle disponibilità liquide e accedendo alle linee di credito consentite del rispettivo comparto, la società di gestione è autorizzata a eseguire tali domande solo dopo aver venduto senza ritardi i corrispondenti valori patrimoniali di questo comparto. Gli investitori che hanno chiesto il riscatto delle proprie quote verranno immediatamente informati nel modo più appropriato di una sospensione e/o di una ripresa del riscatto.

4. La conversione delle quote avviene sulla base del valore delle quote delle classi di quote coinvolte, ovvero dei comparti interessati. Una commissione di conversione può essere applicata a favore dell'agente di distribuzione del comparto in cui si effettua la conversione stessa. Se viene applicata una commissione di conversione, questa ammonta al massimo all'1% del valore per quota del comparto in cui avviene lo scambio; fermo restando un pagamento supplementare dell'eventuale differenza tra le commissioni di vendita sui valori delle quote del comparto interessato.

Salvo diversa disposizione all'allegato del rispettivo comparto, le domande di conversione pervenute all'agente di trasferimento e registrazione entro le ore 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione successivo, mentre le domande di conversione pervenute oltre le 16:30 (orario del Lussemburgo) del giorno precedente un giorno di valutazione vengono calcolate sulla base del valore per quota del giorno di valutazione dopo quello successivo.

5. La banca depositaria è tenuta ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio disposizioni sui cambi o altre circostanze su cui la banca depositaria non ha potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di riscatto nel paese del richiedente.
6. La società di gestione può riscattare quote di ogni comparto su propria iniziativa, pagando il relativo prezzo del riscatto, quando ciò risulta necessario nell'interesse di tutti i titolari di quote, per tutelare la società di gestione o il relativo comparto.

## **Articolo 10** **Esercizio e revisione del bilancio**

1. L'esercizio del Fondo è definito nel Prospetto informativo del Fondo.
2. Il bilancio annuale del Fondo viene verificato da un revisore dei conti nominato dalla società di gestione.

## **Articolo 11** **Impiego dei proventi**

1. L'impiego dei proventi di un comparto viene descritto nel rispettivo Allegato al Prospetto informativo. La società di gestione definisce per ciascun comparto, se e in che periodo viene eseguita una distribuzione.

Se in un comparto vi sono categorie di quote, ciò va riferito, insieme a un eventuale diritto alle distribuzioni, nel relativo allegato al Prospetto informativo.

2. La distribuzione può avvenire in contanti oppure sotto forma di quote gratuite.
3. Secondo le disposizioni della società di gestione, oltre ai proventi netti ordinari possono essere distribuiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche gli utili di capitale realizzati, i ricavi dalla vendita di diritti di opzione e/o altri proventi di natura non ricorrente al netto delle perdite di capitale realizzate, nonché altri attivi, purché a seguito della distribuzione il patrimonio netto del Fondo non scenda al di sotto della soglia minima stabilita in articolo 1 comma 2. Anche se nel rispettivo Allegato è prevista la distribuzione dei proventi, la società di gestione può comunque emanare una delibera speciale di deroga finalizzata alla capitalizzazione dei proventi.

4. Le distribuzioni vengono liquidate sulle quote emesse nel giorno della distribuzione. I proventi, che cinque anni dopo la pubblicazione di una dichiarazione di distribuzione non sono stati riscossi, decadono a favore del rispettivo comparto.
5. Anche se nell'Allegato del rispettivo comparto è prevista la capitalizzazione dei proventi, su delibera speciale della società di gestione, oltre ai proventi netti ordinari possono essere distribuiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche gli utili di capitale realizzati, i ricavi dalla vendita di diritti di opzione e/o altri proventi di natura non ricorrente al netto delle perdite di capitale realizzate, nonché altri attivi, purché a seguito della distribuzione il patrimonio netto del Fondo non scenda al di sotto della soglia minima stabilita in articolo 1 comma 2.

## Articolo 12

### Durata e scioglimento del Fondo e dei comparti Fusione del Fondo e di comparti

#### I.

1. Il Fondo è costituito a tempo indeterminato.

La società di gestione può costituire singoli comparti a tempo determinato. La durata è stabilita nell'Allegato del rispettivo comparto. Lo scioglimento di un comparto avviene in automatico al termine della sua durata, se stabilita.

Inoltre, la società di gestione può sciogliere in qualsiasi momento comparti esistenti o l'intero Fondo qualora il patrimonio netto di un comparto o il patrimonio netto dell'intero Fondo scendesse al di sotto di un importo considerato dalla società di gestione l'importo minimo per garantire una gestione efficiente nonché a seguito di una razionalizzazione o in caso di una variazione delle generali condizioni economiche e/o politiche.

2. Lo scioglimento del Fondo è obbligatorio nei seguenti casi:

- a. Se l'incarico della banca depositaria viene disdetto e non viene assegnato un altro incarico entro i termini di legge o contrattuali;
- b. Se la società di gestione fallisce o viene sciolta per un qualsiasi motivo;
- c. Se il patrimonio totale del fondo resta inferiore a un quarto del limite minimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Regolamento di gestione, per oltre sei mesi;
- d. Negli altri casi previsti dalla Legge del 17 dicembre 2010.

3. Qualora si verificano circostanze che inducono allo scioglimento del fondo o di un comparto, l'emissione e il riscatto delle quote vengono sospesi. La banca depositaria provvede a ripartire tra i titolari di quote del fondo o del rispettivo comparto i proventi derivanti dalla liquidazione dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della società di gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla società di gestione o dalla banca depositaria.

I ricavi netti della liquidazione non riscossi dai titolari di quote alla chiusura del procedimento di liquidazione vengono depositati dalla banca depositaria al termine del suddetto procedimento, o in altro momento indicato dai liquidatori (se del caso), per conto dei titolari aventi diritto presso la *Caisse des Consignations* in Lussemburgo, e se non incassati entro i termini di legge decadranno.

4. I titolari di quote, i relativi eredi o aventi causa, oppure i creditori non possono chiedere né lo scioglimento né la divisione del Fondo o di un comparto.

## II.

Ai sensi delle disposizioni e delle procedure di cui alla Legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può, previo consenso della CSSF, decidere di fondere tra loro due o più comparti del Fondo ovvero il Fondo o eventualmente un comparto del Fondo con un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ovvero con un comparto di questo OICVM, e tale altro OICVM può avere sede sia in Lussemburgo sia in un altro Paese membro.

La decisione concernente la fusione viene pubblicata in una pubblicazione, stabilita dalla società di gestione, dei paesi nei quali sono distribuite le quote del Fondo oppure di uno o più comparti di esso.

Per 30 giorni, i titolari di quote interessati hanno comunque il diritto di richiedere a titolo gratuito il riscatto delle proprie quote al valore per quota oppure, se opportuno nel singolo caso, la conversione delle proprie quote in quote di un altro Fondo con la medesima politica d'investimento, gestito dalla stessa società di gestione o da un'altra società collegata alla società di gestione da un controllo o amministrazione comuni ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta. Le quote dei titolari di quote che non hanno fatto richiesta di riscatto o di conversione vengono sostituite ai valori per quota vigenti nel giorno di entrata in vigore della fusione con quote dell'OICVM incorporante, ovvero di un suo comparto. Eventualmente i titolari di quote possono ottenere una compensazione delle eccedenze.

Non è consentita la fusione del Fondo o di un comparto con un organismo d'investimento collettivo ("OIC") lussemburghese o estero ovvero con un comparto di tale OIC che non sia un OICVM.

Le spese legali, di consulenza o di rappresentanza legate alla preparazione e all'esecuzione di una fusione non vengono addebitate al Fondo o ai suoi titolari di quote.

## Articolo 13 Spese

1. Oltre alle commissioni indicate nel Prospetto informativo (eventualmente maggiorate dell'IVA applicabile per legge), un comparto può dover sostenere le seguenti spese, maggiorate dell'IVA proporzionale eventualmente applicabile:
  - a. tutte le spese relative all'acquisto, alla cessione e alla gestione di valori patrimoniali, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni in titoli e altri valori patrimoniali e diritti del comparto e loro custodia, le consuete spese bancarie per la custodia di quote di investimento estere all'estero;

- b. imposte e simili trattenute applicate sul patrimonio, sui redditi o sulle spese del relativo comparto;
- c. le spese di consulenza legale sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria nell'interesse dei titolari di quote di un comparto;
- d. onorari e spese per la società di revisione del Fondo;
- e. spese per la redazione, preparazione, archiviazione, pubblicazione, stampa e per l'invio di tutti i documenti relativi al Fondo, in particolare di eventuali certificati di quote nonché affogliamenti, del Prospetto informativo, delle informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*), delle relazioni annuali e semestrali, del prospetto patrimoniale, delle comunicazioni ai sottoscrittori, delle convocazioni, delle notifiche di distribuzione ovvero di richieste di autorizzazione nei paesi in cui vengono vendute le quote di un fondo nonché per la corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;
- f. spese per la riscossione di cedole;
- g. spese di redazione, deposito e pubblicazione del Regolamento di gestione nonché di altri documenti, come ad esempio i Prospetti informativi, comprese le spese per le domande di registrazione o le note integrative scritte presentate alle varie autorità di registrazione e alle borse (comprese le associazioni locali degli operatori autorizzati), necessarie in relazione al Fondo o all'offerta delle sue quote;
- h. spese di stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali per i titolari di quote, in tutte le lingue necessarie, nonché le spese di stampa e distribuzione di tutte le ulteriori relazioni e gli ulteriori documenti da presentare alle autorità suddette ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore;
- i. spese per le pubblicazioni destinate ai titolari di quote;
- j. una quota congrua delle spese pubblicitarie e di quelle direttamente connesse all'offerta e alla vendita di quote;
- k. le commissioni applicate dalle autorità di vigilanza nazionali ed estere, i compensi, i rimborsi e le altre spese per gli agenti di pagamento, informativi, di vendita e di altri agenti necessari all'estero in relazione al rispettivo comparto;
- l. le spese per l'assegnazione della performance;
- m. le spese per la valutazione della solvibilità del Fondo o dei comparti da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale ed internazionale;
- n. le spese di un eventuale comitato per gli investimenti nonché le spese per associazioni di interessi e le spese correnti legate a un'eventuale ammissione in borsa;
- o. tutte le altre spese straordinarie o non ricorrenti abitualmente a carico del patrimonio del comparto.

- p. tutte le commissioni di gestione e custodia di terzi, addebitate da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori patrimoniali del rispettivo comparto, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi, addebitate alle quote del Fondo in relazione alle operazioni su titoli del rispettivo comparto;
  - q. le spese di transazione per l'emissione e il riscatto di quote;
  - r. le commissioni di gestione da pagare per il Fondo ovvero per un comparto alle autorità, in particolare le commissioni di gestione della CSSF e di altre autorità di vigilanza di altri Stati nonché le commissioni per il deposito di documenti del Fondo;
  - s. spese assicurative;
  - t. spese del Consiglio di amministrazione della società di gestione;
  - u. costi di esercizio generali del Fondo
  - v. Costi diretti e indiretti connessi all'utilizzo di tecniche per una gestione efficiente del portafoglio. In riferimento a tali costi viene effettuata una valutazione economica preventiva dei potenziali costi e ricavi, nell'interesse dei titolari di quote del Fondo. I costi e gli oneri insorti in relazione all'utilizzo di tecniche per una gestione efficiente del portafoglio sono riportati nella relazione annuale del Fondo. Tra i beneficiari di tali costi diretti e indiretti connessi all'utilizzo di tecniche per una gestione efficiente del portafoglio possono figurare anche la società di gestione e/o gli istituti finanziari o di credito di prim'ordine appartenenti all'organismo di custodia, o l'organismo di custodia stesso.
2. Tutte le spese vengono dapprima imputate ai proventi ordinari, poi agli incrementi di valore e infine al patrimonio del rispettivo comparto.
  3. Il patrimonio di ogni singolo comparto è responsabile solo per le passività e le spese del rispettivo comparto. Di conseguenza le spese, comprese quelle di costituzione, vengono calcolate separatamente per i singoli comparti e addebitate ad ognuno di essi in percentuale.

Le spese di costituzione del Fondo, comprensive di preparazione, stampa e pubblicazione del Prospetto informativo e del Regolamento di gestione, vengono ammortizzate entro i primi cinque esercizi e addebitate ai comparti esistenti al giorno di costituzione. Se successivamente alla costituzione del Fondo vengono istituiti altri comparti, le spese di costituzione non ancora interamente ammortizzate possono essere addebitate proporzionalmente ai nuovi comparti; i comparti aggiuntivi sostengono anche le proprie specifiche spese di lancio; anche queste possono essere ammortizzate in un periodo non superiore a 5 anni dalla data di lancio.

5. Parti delle eventuali commissioni di gestione e di consulenza indicate nel Prospetto informativo possono essere trasferite agli agenti che hanno agito da intermediari, soprattutto per la remunerazione di servizi prestati per la vendita. Questa quota può anche essere sostanziale. La società di gestione, la banca depositaria, l'agente di vendita, l'eventuale gestore del portafoglio e/o il consulente agli investimenti possono utilizzare i compensi percepiti per contribuire a misure di vendita realizzate da terzi, e il calcolo di regola si baserà sull'ammontare delle somme oggetto della mediazione.

**Articolo 14**  
**Prescrizione e termine di presentazione**

1. I crediti dei titolari di quote nei confronti della società di gestione o della banca depositaria non possono più essere rivendicati legalmente trascorsi cinque anni dalla data in cui hanno avuto origine; restano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 del Regolamento di gestione.
2. Il termine di presentazione per l'incasso delle cedole di dividendo è di cinque anni dalla pubblicazione della relativa dichiarazione di distribuzione.

**Articolo 15**  
**Modifiche**

In qualsiasi momento, la società di gestione può modificare in tutto o in parte il Regolamento di gestione previo consenso della banca depositaria.

**Articolo 16**  
**Pubblicazioni**

1. La prima versione valida del Regolamento di gestione nonché le rispettive modifiche sono depositate presso il Registro di commercio del Tribunale distrettuale di Lussemburgo e pubblicate sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", il bollettino ufficiale del Granducato di Lussemburgo.
2. I prezzi di emissione e di riscatto possono essere richiesti alla società di gestione, alla banca depositaria, a ogni agente di pagamento e informativo nonché agli agenti di vendita. I prezzi di emissione e di riscatto vigenti, laddove previsto per legge e disposto in tal senso dalla società di gestione, vengono pubblicati rispettivamente in almeno un quotidiano sovregionale nei paesi dove le quote sono distribuite al pubblico. Lo stesso dicasi per eventuali altre informazioni, in particolare le comunicazioni obbligatorie ai titolari di quote. La società di gestione può stabilire che il prezzo di emissione e di riscatto di un comparto siano pubblicati unicamente sul sito internet ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)). Sulla pagina Internet è possibile ottenere anche il Prospetto informativo aggiornato, le informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*), le relazioni annuali e semestrali del Fondo.
3. La società di gestione redige per ciascun Fondo un Prospetto informativo, le Informazioni chiave per gli investitori (*Key Investor Information Document*), una relazione annuale sottoposta a revisione contabile nonché una relazione semestrale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nel Granducato di Lussemburgo.
4. I titolari di quote possono ottenere i documenti di un fondo, elencati al comma 3 del presente articolo, presso la sede della società di gestione, della banca depositaria e presso ciascun agente di pagamento e informativo, nonché presso gli agenti di vendita.
5. Lo scioglimento del Fondo ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di gestione viene pubblicato dalla società di gestione, conformemente alle disposizioni di legge, nel Mémorial e in almeno due quotidiani sovregionali, tra i quali un quotidiano lussemburghese.

**Articolo 17**  
**Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale**

1. Il Regolamento di gestione è soggetto al diritto lussemburghese. A integrazione delle disposizioni del Regolamento di gestione, si applicano in particolare le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. Lo stesso vale per i rapporti giuridici tra titolari di quote, la società di gestione e la banca depositaria.

2. Qualsiasi controversia tra titolari di quote, società di gestione e banca depositaria è soggetta alla giurisdizione del foro competente del Granducato di Lussemburgo.

Per questioni inerenti a questi comparti, la società di gestione e la banca depositaria sono autorizzate a sottomettere se stesse e un comparto alla giurisdizione e al diritto dei paesi in cui le quote vengono distribuite al pubblico, in riferimento a diritti avanzati dagli investitori residenti in tali paesi.

3. Fa fede la versione tedesca del Regolamento di gestione.

**Articolo 18**  
**Entrata in vigore**

Il Regolamento di gestione entra in vigore l'1 ottobre 2013.

Lussemburgo, 2 settembre 2013

La società di gestione

Axxion S.A.

La banca depositaria

Banque de Luxembourg

## Allegati al Prospetto informativo

### Allegato 1 MULTI-AXXION – IM-PULS 1

#### Obiettivi d'investimento

L'obiettivo del comparto è partecipare all'aumento del valore patrimoniale di fondi d'investimento selezionati, investendo allo stesso tempo anche in azioni di fondi sottovalutate, per le quali si prevede una variazione positiva della valutazione di mercato.

#### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione. I certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'8 febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito dei limiti stabiliti nel Regolamento di gestione, il comparto può investire anche in altri valori mobiliari consentiti.

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari (a condizione che i valori sottostanti siano titoli conformi all'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 e all'articolo 9 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008), tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge (come definito nel Regolamento di gestione generale all'articolo 4 n. 13) contratti di swap (ad es. swap di tassi d'interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del Fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante [(strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario)]. I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui alla sezione "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	694 156
<b>Codice ISIN</b>	LU0132033852
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	EUR 1.000,-
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 50,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	12. settembre – 14 settembre 2001
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	19. settembre 2001
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 4%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Nessuna

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<p><b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)</p>	<p>a partire da EUR 75,-</p>
<p><b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)</p>	<p>Fino allo 1,60% annuo</p>
<p><b>Commissione di performance</b></p>	<p>Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura percentuale (massimo del 25%) dell'aumento del valore per quota che supera il 6% annuo ("hurdle rate), al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Il valore per quota al netto di distribuzioni od operazioni di capitale risultante al termine dell'esercizio costituisce la base di calcolo della hurdle rate per l'esercizio successivo. Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").</p>
<p><b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)</p>	<p>Fino allo 0,28% annuo (min. EUR 25.000,- annui)</p>
<p><b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)</p>	<p>Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)</p>
<p><b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b></p>	<p>fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli</p>
<p><b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)</p>	<p>Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione</p>
<p><b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b></p>	<p>Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione</p>

<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Accumulazione
<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo, Repubblica Federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

**Pubblicazione nel Mémorial C****Regolamento di gestione**

	2 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto****Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 1,60% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura percentuale (massimo del 25%) dell'aumento del valore per quota che supera il 6% annuo ("hurdle rate"), al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Il valore per quota al netto di distribuzioni od operazioni di capitale risultante al termine dell'esercizio costituisce la base di calcolo della hurdle rate per l'esercizio successivo. Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

I compensi si intendono esclusa l'eventuale IVA applicabile.

<b>Commissione di consulenza</b>	<p>Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,28% annuo (con un minimo di EUR 25.000 annui) del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per la banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p> <p>La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di amministrazione centrale</b>	<p>L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	<p>L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000 annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>

## Allegato 2 MULTI-AXXION – InCapital Taurus

### Obiettivi d'investimento

Il comparto InCapital Taurus è un fondo azionario globale. Con la sua politica di investimento flessibile, il comparto esplora le possibilità offerte dai mercati azionari internazionali. Esso investe prevalentemente in settori e aziende con prospettive di crescita superiori alla media. Nella selezione di azioni, il comparto si concentra sui titoli più promettenti in tutti i settori e in riferimento ad ogni dimensione aziendale.

La politica di investimento del comparto mira al conseguimento di ricavi regolari investendo nei mercati dei capitali internazionali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008, nonché al punto 17 del CESR\*/07-044. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti. \*

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'08. febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Entro i limiti di legge, il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in fondi target. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi target costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Fino al 10% del patrimonio netto del comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

Nel complesso è possibile investire al massimo il 10% del patrimonio netto del comparto in Fondi di questo tipo e quindi il comparto è sostanzialmente idoneo come fondo di fondi.

#### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui alla sezione "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	982 265
<b>Codice ISIN</b>	LU0140029017
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	Nessuna
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 50,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	17 – 19 dicembre 2001
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	24 dicembre 2001
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 5%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Nessuna

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Piano di risparmio</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	a partire da EUR 75,-
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 1,40% annuo
<b>Commissione di performance</b>	Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,63% annuo
<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.

<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Accumulazione
<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo, Repubblica federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.
<b>Pubblicazione nel Mémorial C</b>	
<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 1.40% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di consulenza**

Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,63% annuo del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per la banca depositaria**

La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.

La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di transazione a favore della banca depositaria**

La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di  
amministrazione centrale**

L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per l'agente di  
trasferimento e registrazione**

L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

### Allegato 3 MULTI-AXXION – RCS Universal

#### Obiettivi d'investimento

Obiettivo della politica di investimento del comparto è la realizzazione del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali.

#### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'08. febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge (come definito nel Regolamento di gestione generale all'articolo 4 n. 12) contratti di swap (ad esempio swap di tasso di interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante [(strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario), nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute]. I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

L'investimento del patrimonio del comparto avviene in segmenti di investimento tecnici. La società di gestione in questo caso può variare la quota dei singoli segmenti del patrimonio netto del comparto secondo la situazione nei mercati dei capitali internazionali.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui alla sezione "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	A0B631
<b>Codice ISIN</b>	LU0196750680
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	EUR 1.000,--
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 100,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	21. luglio 2004
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	26. luglio 2004
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Giorno di valutazione</b>	Il valore unitario delle quote viene calcolato ogni venerdì che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, fatta eccezione per il 24 dicembre ("giorno di valutazione"); qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 5%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

**Commissione di conversione**  
(in % del valore per quota)

Nessuna

**Piano di accumulo**  
(mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)

nessuna

**Commissione di gestione**  
(in % annua del patrimonio del comparto)

Fino allo 0,95% annuo

**Commissione di performance**

La società di gestione può ripartire in segmenti il patrimonio del comparto. Essa può inoltre affidare la gestione del portafoglio e/o la consulenza per gli investimenti a gestori o consulenti agli investimenti.

Fino al 31 dicembre 2013, per la commissione di performance valgono le seguenti regole:

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota che supera il 6% annuo ("hurdle rate"), al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, a livello del patrimonio segmentato del comparto. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione del patrimonio segmentato del comparto e versata annualmente in via posticipata.

Il valore per quota al netto di distribuzioni od operazioni di capitale risultante al termine dell'esercizio costituisce la base di calcolo della hurdle rate per l'esercizio successivo.

Eventuali riduzioni di valore non vengono riportate all'esercizio successivo ai fini del calcolo della performance fee, e quindi non devono essere recuperate. Ogni esercizio viene considerato separatamente per il calcolo della performance fee.

Nel complesso, la performance assoluta del patrimonio del comparto non deve essere necessariamente positiva. La somma della commissione di gestione e della commissione di performance non può superare l'1% annuo del patrimonio del comparto ripartito in segmenti.

Dal 1° gennaio 2014, per la commissione di performance valgono le seguenti regole:

Inoltre la Società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance ("Performance Fee") in caso di sovraperformance del valore della quota, al netto di distribuzioni e di eventuali operazioni di capitale, rispetto alla performance del benchmark, costituito per il 50% dall'indice Rex Performance (codice Bloomberg REXP), per il 23,30% dall'indice MSCI World (codice Bloomberg MSDEWIG), per il 18,70% dall'indice EuroSTOXX Performance (codice Bloomberg SXXT) e per l'8% dall'indice STOXX 600 Performance (codice Bloomberg SXXR), con contestuale incremento del valore rispetto all'high-watermark valido fino ad allora.

La commissione di performance ammonta al 10% della sovraperformance e viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata.

Il valore della quota calcolato al termine dell'esercizio al netto delle distribuzioni e delle operazioni di capitale rappresenta, in caso di corresponsione di una commissione di performance, la base per l'indicizzazione del benchmark utilizzato per il calcolo della commissione di performance dell'esercizio successivo.

Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

Il prezzo del Fondo e il valore del benchmark al 31.12.2013 rappresentano la base per il calcolo della commissione di performance. Il prezzo del Fondo funge inoltre da high-watermark, nella misura in cui il valore supera l'high-watermark valido fino a quel momento.

In caso di segmentazione del comparto, le regole sopra menzionate sono da applicarsi distintamente a ciascun segmento del comparto.

La commissione di performance si riferisce in ogni caso all'incremento di valore di un segmento del comparto, e viene stabilita per ogni singolo segmento. La commissione di performance può essere applicata per singoli segmenti del comparto che realizzano risultati positivi, anche se il rendimento complessivo del comparto o quello di altri segmenti è negativo.

A questa commissione va aggiunta (ove del caso) l'IVA.

**Commissione di consulenza**  
(in % del patrimonio del comparto)

Fino allo 0,30% annuo (min. EUR 2.000,- mensili)

**Commissione per la banca depositaria**  
(in % del patrimonio del comparto)

Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)

**Commissione di transazione a favore della banca depositaria**

fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli

**Commissione di amministrazione centrale**  
(in % del patrimonio del comparto)

Commissione di base fissa fino a EUR 51.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione;

**Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione**

Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione

<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Accumulazione
<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo, Repubblica federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)  Secondo la definizione l'effetto leva può portare a dati di tale effetto maggiorati artificialmente, poiché certi derivati, utilizzati eventualmente a scopo di copertura, potrebbero rientrare nel calcolo. Di conseguenza questi dati non rispecchiano necessariamente il rischio di effetto di leva economica al quale sono esposti gli investitori.
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

**Pubblicazione nel Mémorial C**

<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 0,95% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

La società di gestione può ripartire in segmenti il patrimonio del comparto. Essa può inoltre affidare la gestione del portafoglio e/o la consulenza per gli investimenti a gestori o consulenti agli investimenti.

Fino al 31 dicembre 2013, per la commissione di performance valgono le seguenti regole:

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota che supera il 6% annuo ("hurdle rate"), al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, a livello del patrimonio segmentato del comparto. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione del patrimonio segmentato del comparto e versata annualmente in via posticipata.

Il valore per quota al netto di distribuzioni od operazioni di capitale risultante al termine dell'esercizio costituisce la base di calcolo della hurdle rate per l'esercizio successivo.

Eventuali riduzioni di valore non vengono riportate all'esercizio successivo ai fini del calcolo della performance fee, e quindi non devono essere recuperate. Ogni esercizio viene considerato separatamente per il calcolo della performance fee. Nel complesso, la performance assoluta del patrimonio del comparto non deve essere necessariamente positiva. La somma della commissione di gestione e della commissione di performance non può superare l'1% annuo del patrimonio del comparto ripartito in segmenti.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

Dal 1° gennaio 2014, per la commissione di performance valgono le seguenti regole:

Inoltre la Società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance ("Performance Fee") in caso di sovraperformance del valore della quota, al netto di distribuzioni e di eventuali operazioni di capitale, rispetto alla performance del benchmark, costituito per il 50% dall'indice Rex Performance (codice Bloomberg REXP), per il 23,30% dall'indice MSCI World (codice Bloomberg MSDEWIG), per il 18,70% dall'indice EuroSTOXX Performance (codice Bloomberg SXXT) e per l'8% dall'indice STOXX 600 Performance (codice Bloomberg SXXR), con contestuale incremento del valore rispetto all'high-watermark valido fino ad allora.

La commissione di performance ammonta al 10% della sovraperformance e viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata.

Il valore della quota calcolato al termine dell'esercizio al netto delle distribuzioni e delle operazioni di capitale rappresenta, in caso di corresponsione di una commissione di performance, la base per l'indicizzazione del benchmark utilizzato per il calcolo della commissione di performance dell'esercizio successivo.

Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

Il prezzo del Fondo e il valore del benchmark al 31.12.2013 rappresentano la base per il calcolo della commissione di performance. Il prezzo del Fondo funge inoltre da high-watermark, nella misura in cui il valore supera l'high-watermark valido fino a quel momento.

In caso di segmentazione del comparto, le regole sopra menzionate sono da applicarsi distintamente a ciascun segmento del comparto.

La commissione di performance si riferisce in ogni caso all'incremento di valore di un segmento del comparto, e viene stabilita per ogni singolo segmento. La commissione di performance può essere applicata per singoli segmenti del comparto che realizzano risultati positivi, anche se il rendimento complessivo del comparto o quello di altri segmenti è negativo.

A questa commissione va aggiunta (ove del caso) l'IVA.

<b>Commissione di consulenza</b>	<p>Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,30% annuo (con un minimo di EUR 2.000,- mensili) del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per la banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p> <p>La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di amministrazione centrale</b>	<p>L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 51.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	<p>L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>

## Allegato 4 MULTI-AXXION – ABSOLUTE RETURN

### Obiettivi d'investimento

Obiettivo della politica di investimento del comparto è la realizzazione di un incremento di valore adeguato degli investimenti patrimoniali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008, nonché al punto 17 del CESR\*/07-044. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti. \*

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'08. febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

#### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui in "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

Codice internazionale di identificazione

A0DNF5

Codice ISIN

LU0206060294

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<b>Importo minimo di sottoscrizione</b> <sup>+</sup>	Nessuna
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 100,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	29. novembre - 30 novembre 2004
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	03. dicembre 2004
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 5%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Nessuna
<b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	EUR 100,--
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 1,50% annuo

---

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Commissione di performance</b>	Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Le riduzioni del valore per quota non vengono riportate all'esercizio successivo ai fini del calcolo della performance fee, e quindi non devono essere recuperate. Ogni esercizio viene considerato separatamente per il calcolo della performance fee.
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,33% annuo (min. EUR 2.000,- mensili)
<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Distribuzione secondo le disposizioni della Società di gestione

<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo, Repubblica Federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	<p>Metodo: Value at Risk assoluto Rischio complessivo: massimo 20%</p> <p>Effetto leva previsto secondo il metodo "Somma dei valori nominali": 100%</p> <p>L'effetto leva si calcola con la somma dei valori nominali (sum of notionals) di tutti i derivati utilizzati nel comparto rispetto al patrimonio netto del comparto. In determinate circostanze per i comparti si possono raggiungere livelli di effetto leva più elevati.</p> <p>Secondo la definizione l'effetto leva può portare a dati di tale effetto maggiorati artificialmente, poiché certi derivati, utilizzati eventualmente a scopo di copertura, potrebbero rientrare nel calcolo. Di conseguenza questi dati non rispecchiano necessariamente il rischio di effetto di leva economica al quale sono esposti gli investitori.</p>
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.
<b>Pubblicazione nel Mémorial C</b>	
<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 1,50% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 10% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata. Le riduzioni del valore per quota non vengono riportate all'esercizio successivo ai fini del calcolo della performance fee, e quindi non devono essere recuperate. Ogni esercizio viene considerato separatamente per il calcolo della performance fee.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di consulenza**

Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,33% annuo (con un minimo di EUR 2.000,- mensili) del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per la banca depositaria**

La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.

La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di transazione a favore della banca depositaria**

La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di  
amministrazione centrale**

L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per l'agente di  
trasferimento e registrazione**

L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

## Allegato 5 MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM

### Obiettivi d'investimento

La politica di investimento del comparto mira al conseguimento di un flusso costante dei redditi investendo il patrimonio del comparto nei mercati dei capitali internazionali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'8 febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nell'ambito dei limiti stabiliti nel Regolamento di gestione, il comparto può investire anche in altri valori mobiliari consentiti.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge (come definito nel Regolamento di gestione generale all'articolo 4 n. 13) contratti di swap (ad es. swap di tassi d'interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del Fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante [(strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario)]. I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui in "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	A0HGCU
<b>Codice ISIN</b>	LU0232016666
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	EUR 50.000,--
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 100,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	19. aprile 2006
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	24. aprile 2006
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Giorno di valutazione</b>	Il valore unitario delle quote viene calcolato ogni venerdì che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione"); qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 6%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 1%

---

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	nessuna
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,30% annuo
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,43% annuo (forfettaria EUR 24.000 annui per volumi del fondo fino a 12 milioni di EUR)
<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui piú fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui piú fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei

<b>Impiego dei proventi</b>	Distribuzione secondo le disposizioni della Società di gestione
<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo Repubblica federale di Germania Italia
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.
<b>Pubblicazione nel Mémorial C</b>	
<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 12 febbraio 2004	9 marzo 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 0,30% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

I compensi si intendono esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di consulenza**

Per il rimborso delle spese correlate alla costante assistenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,43% annuo del patrimonio del comparto, (per un volume del Fondo fino a 12 milioni di euro, l'importo forfetario è di EUR 24.000 annui) da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

I compensi si intendono esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per la banca depositaria**

La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.

La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di transazione a favore della banca depositaria**

La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di amministrazione centrale**

L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per l'agente di  
trasferimento e registrazione**

L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

## Allegato 6 MULTI-AXXION – PLATINUM

### Obiettivi d'investimento

La politica di investimento del comparto mira al conseguimento di un flusso costante di redditi e alla contestuale conservazione del capitale sul lungo termine investendo il patrimonio del comparto in mercati dei capitali internazionali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'8 febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge (come definito nel Regolamento di gestione generale all'articolo 4 n. 12) contratti di swap (ad esempio swap di tasso di interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante [(strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario), nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute]. I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui in "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	A0J4AG
<b>Codice ISIN</b>	LU0260357594
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	EUR 10.000,--
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 100,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	01. agosto 2006
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	04. agosto 2006
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Giorno di valutazione</b>	Il valore unitario delle quote viene calcolato ogni venerdì che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione"); qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 6%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 1%

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	nessuna
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,45% annuo
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,28% annuo
<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Distribuzione secondo le disposizioni della Società di gestione

<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo, Repubblica Federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo del commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato. La società di gestione può sciogliere il comparto se il suo patrimonio scende al di sotto di EUR 1,25 milioni.
<b>Pubblicazione nel Mémorial C</b>	
<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013
	<b>Spese rimborsate dal patrimonio del comparto</b>
<b>Commissione di gestione</b>	La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 0,45% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.  I compensi si intendono esclusa l'eventuale IVA applicabile.

<b>Commissione di consulenza</b>	<p>Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,28% annuo del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.</p> <p>I compensi si intendono esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per la banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p> <p>La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di amministrazione centrale</b>	<p>L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	<p>L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>

## Allegato 7 MULTI AXXION – RDB UNIVERSAL

### Obiettivi d'investimento

Obiettivo della politica di investimento del comparto è la realizzazione di un incremento di valore adeguato degli investimenti patrimoniali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'8 febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge (come definito nel Regolamento di gestione generale all'articolo 4 n. 12) contratti di swap (ad esempio swap di tasso di interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante [(strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario), nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute]. I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui in "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	A0KFK3
<b>Codice ISIN</b>	LU0266656635
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	EUR 1.000,--
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 100,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Periodo di prima sottoscrizione</b>	30. gennaio 2007
<b>Pagamento del prezzo di prima emissione</b>	02. febbraio 2007
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Giorno di valutazione</b>	Il valore unitario delle quote viene calcolato ogni mercoledì che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, fatta eccezione per il 24 dicembre ("giorno di valutazione"); qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 5%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	nessuna
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Nessuna

---

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	nessuna
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 1,50% annuo
<b>Commissione di performance</b>	<p>Inoltre la Società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance ("Performance Fee") in caso di sovraperformance del valore della quota, al netto di distribuzioni e di eventuali operazioni di capitale, rispetto alla performance del benchmark, costituito per il 50% dall'indice Rex Performance (codice Bloomberg REXP), per il 23,30% dall'indice MSCI World (codice Bloomberg MSDEWIG), per il 18,70% dall'indice EuroSTOXX Performance (codice Bloomberg SXXT) e per l'8% dall'indice STOXX 600 Performance (codice Bloomberg SXXR), con contestuale incremento del valore rispetto all'high-watermark valido fino ad allora.</p> <p>La commissione di performance ammonta al 10% della sovraperformance e viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata.</p> <p>Il valore della quota calcolato al termine dell'esercizio al netto delle distribuzioni e delle operazioni di capitale rappresenta, in caso di corresponsione di una commissione di performance, la base per l'indicizzazione del benchmark utilizzato per il calcolo della commissione di performance dell'esercizio successivo.</p> <p>Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").</p> <p>Il prezzo del Fondo e il valore del benchmark al 30.9.2013 rappresentano la base per il calcolo della commissione di performance. Il prezzo del Fondo funge inoltre da high-watermark, nella misura in cui il valore supera l'high-watermark valido fino a quel momento.</p> <p>In caso di segmentazione del comparto, le regole sopra menzionate sono da applicarsi distintamente a ciascun segmento del comparto. La commissione di performance si riferisce in ogni caso all'incremento di valore di un segmento del comparto, e viene stabilita per ogni singolo segmento. La commissione di performance può essere applicata per singoli segmenti del comparto che realizzano risultati positivi, anche se il rendimento complessivo del comparto o quello di altri segmenti è negativo.</p> <p>A questa commissione va aggiunta (ove del caso) l'IVA.</p>
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,50% annuo (min. EUR 2.000,- mensili)

<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 51.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei
<b>Impiego dei proventi</b>	Accumulazione
<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo Repubblica Federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

**Pubblicazione nel Mémorial C**

<b>Regolamento di gestione</b>	2 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 3 luglio 2001	18 luglio 2001
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 luglio 2004	30 luglio 2004
- Modifica del Regolamento di gestione del 13 aprile 2006	28 aprile 2006
- Modifica del Regolamento di gestione del 7 aprile 2008	21 aprile 2008
- Modifica del Regolamento di gestione del 15 aprile 2009	4 maggio 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino all'1,50% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

La società di gestione può ripartire in segmenti il patrimonio del comparto. Essa può inoltre affidare la gestione del portafoglio e/o la consulenza per gli investimenti a gestori o consulenti agli investimenti.

Inoltre la Società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni esercizio una commissione di performance ("Performance Fee") in caso di sovraperformance del valore della quota, al netto di distribuzioni e di eventuali operazioni di capitale, rispetto alla performance del benchmark, costituito per il 50% dall'indice Rex Performance (codice Bloomberg REXP), per il 23,30% dall'indice MSCI World (codice Bloomberg MSDEWIG), per il 18,70% dall'indice EuroSTOXX Performance (codice Bloomberg SXXT) e per l'8% dall'indice STOXX 600 Performance (codice Bloomberg SXXR), con contestuale incremento del valore rispetto all'high-watermark valido fino ad allora.

La commissione di performance ammonta al 10% della sovraperformance e viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata annualmente in via posticipata.

Il valore della quota calcolato al termine dell'esercizio al netto delle distribuzioni e delle operazioni di capitale rappresenta, in caso di corresponsione di una commissione di performance, la base per l'indicizzazione del benchmark utilizzato per il calcolo della commissione di performance dell'esercizio successivo.

Le perdite di valore nette conseguite in un esercizio vengono riportate agli esercizi successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un esercizio ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

Il prezzo del Fondo e il valore del benchmark al 30.9.2013 rappresentano la base per il calcolo della commissione di performance. Il prezzo del Fondo funge inoltre da high-watermark, nella misura in cui il valore supera l'high-watermark valido fino a quel momento.

In caso di segmentazione del comparto, le regole sopra menzionate sono da applicarsi distintamente a ciascun segmento del comparto.

La commissione di performance si riferisce in ogni caso all'incremento di valore di un segmento del comparto, e viene stabilita per ogni singolo segmento. La commissione di performance può essere applicata per singoli segmenti del comparto che realizzano risultati positivi, anche se il rendimento complessivo del comparto o quello di altri segmenti è negativo.

A questa commissione va aggiunta (ove del caso) l'IVA.

#### **Commissione di consulenza**

Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,50% annuo (con un minimo di EUR 2.000,- mensili) del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

#### **Commissione per la banca depositaria**

La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.

La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di transazione a favore della banca depositaria**

La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione di amministrazione centrale**

L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 51.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

**Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione**

L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

## Allegato 8 MULTI-AXXION – KAIROS

### Obiettivi d'investimento

La politica di investimento del comparto mira al conseguimento di un flusso costante dei redditi investendo il patrimonio del comparto nei mercati dei capitali internazionali.

### Politica di investimento

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in disponibilità liquide e depositi a termine in qualsiasi valuta, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e in titoli e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, quali ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di debito al portatore, certificati ipotecari, certificati, strumenti del mercato monetario, certificati di partecipazione, buoni di godimento, prestiti convertibili e a opzione; i certificati dei prestiti a opzione si riferiscono unicamente a sottostanti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) o a indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute.

Il comparto può acquistare quote di fondi target nei limiti stabiliti per legge anche se la strategia d'investimento dei fondi target non ha limiti. Si possono acquistare per il comparto anche quote di fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds) conformi alle direttive (ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo); tali ETF possono essere gestiti attivamente e passivamente. Le spese di gestione dei comparti acquistati non sono superiori al 3,50% annuo. È consentito esclusivamente l'investimento in quote di fondi emesse conformemente alla legislazione di uno degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, del Liechtenstein, degli USA, di Hong Kong, del Canada, del Giappone o della Norvegia.

Il comparto può ricorrere a prodotti strutturati su titoli (certificati), a condizione che tali certificati rientrino nella definizione di titoli contemplata all'art. 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. Tra i sottostanti dei certificati figurano, tra l'altro: titoli di partecipazione, diritti di partecipazione, titoli di credito e diritti di credito, quali ad esempio azioni, titoli equiparabili ad azioni, certificati di partecipazione e buoni di godimento, obbligazioni a tasso fisso e variabile, compresa la quota di asset backed securities ("ABS" o titoli garantiti da attività, quota che può arrivare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto), obbligazioni, prestiti convertibili e a opzione, hedge fund, investimenti in private equity, investimenti basati sulla volatilità, investimenti immobiliari e fondiari, investimenti in microfinanza, materie prime/merci e metalli preziosi purché sia esclusa una consegna fisica, corsi di cambio, valute, tassi d'interesse, fondi sui suddetti sottostanti e indici finanziari corrispondenti sui suddetti sottostanti.

Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Nel caso in cui i sottostanti dei prodotti strutturati su titoli (certificati) non rientrino tra quelli previsti all'art. 41 (l) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e all'art. 2 del Règlement Grand Ducal dell'8 febbraio 2008, i certificati interessati dovranno riprodurre il sottostante con un rapporto vicino a 1:1. Tali prodotti strutturati su titoli (certificati) non potranno contenere "embedded derivatives" (derivati incorporati) ai sensi dell'art. 2 (3) e dell'art. 10 del Règlement Grand-Ducal dell'8 febbraio 2008 e del punto 23 del CESR\*/07-044.\*

Nell'ambito delle disposizioni e limitazioni di legge è inoltre consentito l'acquisto o la cessione di certificati di opzioni, opzioni e future, nonché la stipula di operazioni a termine a scopi di copertura contro possibili flessioni dei corsi sui mercati dei capitali, speculativi e nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. In riferimento ai valori sottostanti, si tratta di strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario) oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute. Per quanto concerne gli indici finanziari, sarà garantita una loro sufficiente diversificazione. Gli indici saranno selezionati in modo da far sì che rappresentino una base di riferimento adeguata per il mercato corrispondente. Inoltre essi saranno oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Il comparto può stipulare nell'ambito dei limiti di legge contratti di swap (ad esempio swap di tasso di interesse, swap di valuta, equity swap, total return swap) con i quali il comparto e il contraente concordano lo scambio parziale o totale della performance ovvero dei ricavi degli investimenti del fondo contro i ricavi e/o il rendimento del sottostante (strumenti ai sensi dell'articolo 41(l) della Legge del 17 dicembre 2010 (titoli e strumenti del mercato monetario), nonché indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute). I pagamenti a cui danno diritto i contratti di swap sono giustificati unicamente nella misura in cui sono conformi ai principi di investimento del comparto.

L'impiego di derivati può comportare rischi elevati per via dell'effetto leva. Nell'uso di derivati il Fondo non derogherà mai dalla sua politica d'investimento, così come descritta nel Prospetto informativo.

Fino al 10% del patrimonio netto di un comparto può essere investito in titoli e strumenti del mercato monetario non quotati.

### Profilo tipico dell'investitore

Il comparto soddisfa le esigenze di investitori consapevoli dei rischi, con un orizzonte d'investimento a lungo termine e che desiderano partecipare alla performance di un fondo d'investimento diversificato su scala globale. È adatto a investitori interessati a elevati incrementi del valore e disposti ad accettare oscillazioni del valore anche rilevanti.

La performance delle quote del comparto dipende prevalentemente da variazioni di corso nei mercati dei capitali e delle divise. Pertanto non è possibile assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

Si rimanda inoltre alle informazioni di cui in "Note importanti sulla politica di investimento e sulla ponderazione del rischio".

---

\* Dal 1° gennaio 2011 ESMA (European Securities and Market Authority), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<b>Codice internazionale di identificazione</b>	662 792
<b>Codice ISIN</b>	LU0150774254
<b>Importo minimo di sottoscrizione<sup>+</sup></b>	Nessuna
<b>Prezzo di prima emissione</b> (maggiorato della commissione di emissione)	EUR 50,- (Il prezzo di emissione può essere maggiorato delle commissioni o di altri oneri applicati nei rispettivi paesi di distribuzione.)
<b>Riporto</b>	23. aprile 2010
<b>Pagamento del prezzo di emissione e di riscatto</b>	Entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo il rispettivo giorno di valutazione
<b>Commissione di emissione</b> (in % del valore per quota)	Fino al 5%
<b>Commissione di riscatto</b> (in % del valore per quota)	Fino al 1%
<b>Commissione di conversione</b> (in % del valore per quota)	Nessuna
<b>Piano di accumulo</b> (mensile, maggiorato di un'eventuale commissione di emissione)	a partire da Euro 75,-
<b>Commissione di gestione</b> (in % annua del patrimonio del comparto)	Fino allo 1,40% annuo

---

<sup>+</sup> La società di gestione può derogare a propria discrezione dall'investimento minimo.

<b>Commissione di performance</b>	Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni trimestre una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 20% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata trimestralmente in via posticipata. Le perdite di valore nette conseguite in un trimestre vengono riportate ai trimestri successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un trimestre ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").
<b>Commissione di consulenza</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,33% annuo (min. EUR 2.000,- mensili)
<b>Commissione per la banca depositaria</b> (in % del patrimonio del comparto)	Fino allo 0,06% annuo (min. EUR 9.000,- annui)
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	fino a EUR 100,- per operazione standard su titoli
<b>Commissione di amministrazione centrale</b> (in % del patrimonio del comparto)	Commissione di base fissa fino a EUR 24.000,- annui più fino allo 0,04% annuo e fino a EUR 15,- per registrazione
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	Commissione di base fissa fino a EUR 3.000,- annui più fino a EUR 30,- per registrazione
<b>Altre spese e commissioni</b>	Al patrimonio del comparto possono essere addebitate ulteriori spese e commissioni indicate nel Regolamento di gestione.
<b>Moneta del comparto</b>	EUR (euro)
<b>Cartolarizzazione</b>	Vengono messe a disposizione quote tramite l'iscrizione in un registro dei certificati di quote del Fondo sotto forma di conferme di quota. Le quote possono anche essere cartolarizzate sotto forma di certificati globali; non sussiste alcun diritto alla consegna di certificati cartacei.
<b>Impiego dei proventi</b>	Accumulazione

<b>Comunicazione in borsa</b>	Nessuna
<b>Paesi di distribuzione</b>	Granducato di Lussemburgo Repubblica federale di Germania
<b>Gestione del rischio</b>	Metodo: commitment approach (approccio basato sugli impegni)
<b>Durata del comparto</b>	Il comparto è costituito a tempo indeterminato.

**Pubblicazione nel Mémorial C  
Regolamento di gestione**

- Stato del Regolamento di gestione al 30 novembre 2009	30 dicembre 2009
- Modifica del Regolamento di gestione del 24 gennaio 2011	28 febbraio 2011
- Modifica del Regolamento di gestione del 31 dicembre 2011	31 gennaio 2012
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 settembre 2012	25 settembre 2012
- Modifica del Regolamento di gestione del 14 gennaio 2013	11 febbraio 2013
- Modifica del Regolamento di gestione dell'1 ottobre 2013	30 ottobre 2013

**Spese rimborsate dal patrimonio del comparto**

**Commissione di gestione**

La società di gestione è autorizzata a ricevere un compenso fino allo 1.40% annuo del patrimonio netto del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto stesso in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.

Inoltre, la società di gestione è autorizzata a ricevere per ogni trimestre una commissione di performance annuale ("performance fee") in misura del 20% dell'aumento del valore per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale. La commissione di performance viene calcolata in ogni giorno di valutazione sulla base del numero medio di quote in circolazione e versata trimestralmente in via posticipata. Le perdite di valore nette conseguite in un trimestre vengono riportate ai trimestri successivi. Si ha così diritto a una commissione di performance solo se il prezzo per quota, al netto di distribuzioni od operazioni di capitale, al termine di un trimestre ha raggiunto un nuovo livello massimo ("high-watermark").

Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.

<b>Commissione di consulenza</b>	<p>Per il rimborso delle spese correlate alla costante consulenza fornita ai titolari di quote, la società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di consulenza a valere sul patrimonio del comparto, per un importo fino allo 0,33% annuo (con un minimo di EUR 2.000,- mensili) del patrimonio del comparto, da calcolare sulla base del patrimonio del comparto in ogni giorno di valutazione e da pagare mensilmente in via posticipata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per la banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria percepisce dal patrimonio del comparto un compenso fino allo 0,06% annuo di detto patrimonio (per un minimo di EUR 9.000,- annui), calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata.</p> <p>La banca depositaria riceve a rimborso i costi e le imposte sostenute dalla banca depositaria in seguito a una delega conferita a terzi, consentita e tipica del mercato, per la custodia di valori mobiliari del comparto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento di gestione.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di transazione a favore della banca depositaria</b>	<p>La banca depositaria ottiene una commissione di elaborazione a valere sul patrimonio del comparto nella misura massima di EUR 100,- per operazione standard su titoli.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione di amministrazione centrale</b>	<p>L'amministrazione centrale percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 24.000,- annui, nonché un compenso variabile fino allo 0,04% annuo del patrimonio del comparto, calcolato in ogni giorno di valutazione sulla base del patrimonio del comparto e pagato mensilmente in via posticipata. Inoltre sono previste delle commissioni di registrazione fino a un massimo di EUR 15,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>
<b>Commissione per l'agente di trasferimento e registrazione</b>	<p>L'agente di trasferimento e registrazione percepisce dal patrimonio del comparto una commissione di base fissa, pari a un massimo di EUR 3.000,- annui, nonché una commissione di registrazione fino a un massimo di EUR 30,- per ciascuna registrazione effettuata.</p> <p>Il compenso si intende esclusa l'eventuale IVA applicabile.</p>

## Informazioni per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania

Queste informazioni sono destinate a investitori e potenziali acquirenti nella Repubblica Federale di Germania, in quanto contengono precisazioni e integrazioni al Prospetto informativo riguardanti l'attuale vendita al pubblico dei comparti nella Repubblica Federale di Germania.

L'agente informativo per la Repubblica Federale di Germania è il seguente:

Fondsinform GmbH  
Rudi-Schillings-Str. 9  
D-54296 Trier  
[www.fondsinform.de](http://www.fondsinform.de)

Presso la sede dell'agente informativo e sul suo sito Internet ([www.fondsinform.de](http://www.fondsinform.de)) si possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo comprensivo del Regolamento di gestione, lo statuto della Società d'investimento, le Informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document), le relazioni annuali e semestrali nonché i prezzi di emissione, di conversione e di riscatto. Nelle medesime sedi è possibile visionare lo statuto della Società di gestione.

Le richieste di riscatto, sottoscrizione e conversione di quote autorizzate alla vendita al pubblico in Germania possono essere inviate all'agente di trasferimento e registrazione, al depositario dell'investitore o agli agenti di vendita indicati nel presente Prospetto informativo (se del caso).

Il pagamento dei proventi dei riscatti, eventuali distribuzioni ed altri versamenti ai titolari di quote sono effettuati direttamente dalla banca depositaria al depositario dell'investitore.

Nella Repubblica federale di Germania, le comunicazioni ai titolari di quote obbligatorie per legge sono pubblicate sul quotidiano "Börsen-Zeitung" (Francoforte sul Meno).

Obblighi informativi ai fini fiscali in Germania: La Società di gestione è tenuta, su richiesta, a fornire alle autorità fiscali tedesche prove atte a dimostrare, ad esempio, la correttezza della base imponibile dichiarata. Il calcolo di tale base può essere interpretato in vari modi e non è possibile garantire che le autorità fiscali tedesche accettino il metodo di calcolo utilizzato dalla Società di gestione in ogni aspetto sostanziale. Si fa inoltre presente agli investitori che, nel caso in cui vengano riscontrati errori riferiti al passato, generalmente non è possibile effettuare correzioni con effetto retroattivo, ma soltanto in riferimento all'esercizio contabile in corso. Di conseguenza tali correzioni possono influire positivamente o negativamente sugli investitori che ricevono una distribuzione o beneficiano di una capitalizzazione nell'esercizio in corso.



Axxion S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

Tel: +352 / 76 94 94 -1  
Fax: +352 / 76 94 94 - 555  
[info@axxion.lu](mailto:info@axxion.lu)  
[www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)